

LA PRESENTE INFORMATIVA PRECONTRATTUALE COSTITUISCE UNA PARTE DEL CONTRATTO CHE È DISPONIBILE IN HOME BANKING E NELLE FILIALI CRÉDIT AGRICOLE ITALIA.

ALLEGATO 1

1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E I SUOI SERVIZI

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in forma abbreviata "Amundi SGR S.p.A." (di seguito anche la "**SGR**"), con sede in Milano, via Cernaia 8/10, autorizzata alla prestazione del servizio di gestione del risparmio con provvedimento della Banca d'Italia n. 1061 del 24 ottobre 2007 ed iscritta all'albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 24 febbraio 2008 n. 58 (il "**TUF**"), al n. 40 della sezione dedicata ai Gestori di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari), al n. 105 della sezione dedicata ai Gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativi) e al n. 2 della sezione dedicata ai Gestori di ELTIF (Fondi d'Investimento Europei a Lungo Termine). La SGR è altresì autorizzata alla prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all'articolo 1, comma 5, lett. d) del TUF (il "**Servizio**"). La SGR è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

La durata della SGR è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e la chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Il Capitale sociale è di Euro 67.500.000, sottoscritto e interamente versato. La SGR è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Amundi Asset Management SAS, socio unico. La SGR appartiene al Gruppo Crédit Agricole (di seguito anche il "Gruppo").

Il sito Internet della SGR è: www.amundi.it. Il numero di telefono della SGR è (+39) 02 00 651, il numero di fax della SGR è (+39) 02 00 655 751.

La SGR aderisce al Fondo Nazionale di garanzia di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. Il Fondo indennizza i Clienti, entro i limiti di importi e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal Predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento.

Il contratto è redatto in lingua italiana che verrà parimenti utilizzata nelle comunicazioni scritte e verbali di qualsiasi natura tra il Cliente o potenziale Cliente e la SGR, intendendosi per Cliente la persona fisica o giuridica alla quale viene prestato il servizio di gestione di portafogli.

Si evidenzia che la Società di Gestione fornirà con cadenza annuale il dettaglio relativo all'importo effettivo dei pagamenti effettuati al Soggetto Distributore.

2. COMUNICAZIONI TRA LA SGR E IL CLIENTE

Ogni comunicazione tra la SGR e il Cliente in relazione al servizio di gestione di portafogli sarà validamente effettuata per iscritto, impiegando un supporto durevole.

Le comunicazioni della SGR per le quali è richiesto dalla Normativa di Riferimento il formato elettronico saranno inviate/consegnate al Cliente per il tramite del Soggetto Distributore con i canali digitali da questi preventivamente comunicati al Cliente stesso.

Il Cliente ha, in ogni caso, la possibilità di chiedere che le suddette informazioni gli vengano fornite, a titolo gratuito, su supporto cartaceo. Tale richiesta può essere effettuata dal Cliente anche successivamente all'adesione al Servizio, in qualunque momento, inoltrando la richiesta al

Soggetto Distributore. L'invio della documentazione con supporto cartaceo sarà effettuata al Cliente al domicilio eletto nel presente contratto, ovvero a quello successivamente, in via di sostituzione, comunicato per iscritto al Soggetto Distributore, e ciò anche in presenza di un rapporto cointestato a due o più soggetti, con pieno effetto liberatorio per la SGR nei confronti di tutti i cointestatari. Eventuali modifiche del domicilio eletto: a) devono essere comunicate alla SGR da tutti i cointestatari se il rapporto è cointestato con firme congiunte, b) possono essere comunicate alla SGR anche da uno solo dei cointestatari, il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatari, se il rapporto è cointestato con facoltà di firma disgiunta.

Le comunicazioni dal Cliente alla SGR devono pervenire a quest'ultima per il tramite del Soggetto Distributore, salvo quanto diversamente indicato nel Contratto.

3. SOGGETTI DISTRIBUTORI

La SGR distribuisce il servizio di gestione di portafogli per il tramite del soggetto incaricato della distribuzione ("Soggetto Distributore"), in possesso dei requisiti previsti dalla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente sulla prestazione del servizio di gestione di portafogli (di seguito la "Normativa Vigente").

Tra la SGR ed il Soggetto Distributore è stipulata una convenzione tramite la quale la SGR conferisce al Soggetto Distributore l'incarico di procedere alla commercializzazione del Servizio e alla cura continua del rapporto con il Cliente, sia nella fase antecedente alla conclusione del contratto relativo alla prestazione del Servizio, sia successivamente nel corso della durata del Servizio.

In particolare, il Soggetto Distributore fornisce al Cliente la presente informativa precontrattuale ("Informativa Precontrattuale") nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della conclusione del contratto relativo alla prestazione del Servizio ed acquisisce dal Cliente le informazioni necessarie ai fini della classificazione dello stesso nonché le informazioni necessarie per la valutazione di adeguatezza.

Nell'ambito del processo distributivo del presente servizio di gestione di portafogli ("Servizio di Gestione"), la SGR e il Soggetto Distributore si sono accordati in modo tale da demandare al Soggetto Distributore, anche qualora questi operi "fuori sede" o "a distanza", lo svolgimento di talune attività che fanno parte del Servizio di Gestione, e segnatamente gli adempimenti relativi alla classificazione della clientela e gli obblighi relativi alla valutazione dell'adeguatezza.

Oltre che presso le proprie sedi o loro dipendenze, i Soggetti Distributori possono svolgere una parte o la totalità delle attività sopra indicate anche mediante tecniche di comunicazione a distanza o anche tramite offerta fuori sede mediante consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Il Soggetto Distributore mette altresì a disposizione del Cliente un servizio telefonico mediante il quale quest'ultimo potrà ottenere supporto sia nella fase di adesione al Servizio di Gestione sia successivamente.

ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Nell'ambito del processo distributivo del presente servizio di gestione di portafogli ("Servizio di Gestione"), la SGR e il Soggetto Distributore si sono accordati in modo tale da demandare al Soggetto Distributore, anche qualora questi operi "fuori sede" o "a distanza", lo svolgimento degli adempimenti relativi alla classificazione della clientela.

Si forniscono di seguito le informazioni sulla politica di classificazione della clientela del Soggetto Distributore.

1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate

Il Soggetto Distributore, sulla base delle informazioni disponibili, acquisisce dal Cliente le informazioni ai fini della sua classificazione secondo le categorie previste dalla normativa di riferimento. Dalla classificazione della clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in punto di regole applicabili alla prestazione dei servizi di investimento e alla tutela dell'investitore.

Le categorie all'interno delle quali possono essere classificati i clienti sono le seguenti:

- **Cliente al Dettaglio:** sono qualificati come tali i Clienti non rientranti nelle categorie del Cliente Professionale e della Controparte Qualificata. La classificazione nell'ambito di tale categoria comporta l'applicazione, nei confronti del Cliente, della massima tutela prevista dalla normativa di riferimento; in concreto, tale tutela riguarda l'ampiezza delle informazioni che il Soggetto Distributore deve loro fornire, l'obbligo della forma scritta del contratto, l'effettuazione della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza per le operazioni / servizi richiesti, e per l'esecuzione degli ordini in prodotti finanziari alle condizioni più favorevoli (cd. *best execution*).
- **Cliente Professionale:** si tratta di Clienti in possesso di esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere (e il Soggetto Distributore ha diritto di presumere) che essi siano in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che assumono. Nei confronti dei Clienti Professionali il Soggetto Distributore può effettuare una valutazione di adeguatezza meno approfondita e non effettuare la valutazione di appropriatezza. Inoltre, la classificazione nell'ambito di tale categoria ha come conseguenza la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti al Dettaglio, quali, ad esempio: i) informazioni meno dettagliate fornite dall'intermediario prima della prestazione dei servizi e della conclusione del contratto; ii) non obbligo di utilizzare consulenti finanziari nell'offerta fuori sede.

I **Clienti Professionali di Diritto** si distinguono in due categorie: i) "**Clienti Professionali Privati**" quali enti creditizi, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, singoli membri di una borsa, altri investitori istituzionali, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio: € 20.000.000,00; b) fatturato netto: € 40.000.000,00; c) fondi propri: € 2.000.000,00; nonché gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie; ii) "**Clienti Professionali Pubblici**" individuati con il Decreto n. 236 del 11/11/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- **Controparte Qualificata:** sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso esclusivamente nella prestazione nei loro confronti dei seguenti servizi: a) ricezione e trasmissione di ordini; b) negoziazione per conto proprio; c) esecuzione di ordini. Esse sono le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione, alte istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo la normativa di

riferimento, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali. Sono, altresì, Controparti Qualificate le imprese cui sono prestati i Servizi sopra menzionati, che siano qualificate come tali, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 3, della MiFID 2, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.

Tale classificazione comporta la disapplicazione delle norme indicate nell'art. 30 della MiFID 2 e, in particolare: i) informazioni precontrattuali molto limitate; ii) rendicontazioni di frequenza e contenuto attenuato; iii) mancato obbligo di concludere il contratto in forma scritta; iv) mancato obbligo di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli (cd. best execution).

2. Variazione della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa dell'Intermediario

Il Soggetto Distributore comunica al Cliente la classificazione attribuitagli prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento e informa lo stesso circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela attribuita.

La classificazione assegnata in origine ai clienti può essere modificata sia su iniziativa del Soggetto Distributore (in tal caso solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) che a richiesta del Cliente secondo la seguente casistica:

- su richiesta del Cliente, il Soggetto Distributore può trattare come Cliente Professionale un Cliente al Dettaglio (cd. **"Cliente Professionale su Richiesta"**), ove abbia verificato (i) che il Cliente possieda competenze, esperienze e conoscenze tali per cui lo stesso possa essere considerato in grado di adottare consapevolmente decisioni in materia di investimenti e comprendere i rischi che assume e (ii) che siano realizzate almeno due delle seguenti condizioni: **a)** il Cliente deve aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di almeno 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti; **b)** il valore del portafoglio di Prodotti Finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; **c)** il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti (c.d. upgrade).

- di propria iniziativa o su richiesta del Cliente, il Soggetto Distributore può a) trattare come Cliente Professionale o Cliente al Dettaglio una Controparte Qualificata; b) trattare come Cliente al Dettaglio un Cliente Professionale (c.d. downgrade).

La normativa di riferimento prevede che il Cliente possa richiedere la variazione della propria classificazione con riferimento a uno o più servizi di investimento, rispetto a un particolare servizio o operazione di investimento ovvero relativamente a un tipo di operazione o di prodotto finanziario.

La variazione della classificazione originaria dovrà in ogni caso risultare da accordo scritto tra il Soggetto Distributore e il Cliente.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza che ai Clienti Professionali è fatto obbligo di informare il Soggetto Distributore di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro (ri)classificazione nella categoria maggiormente tutelata dei Clienti al Dettaglio.

ALLEGATO 3

MODALITÀ DI DEPOSITO E SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO

Le disponibilità liquide conferite in gestione dal Cliente, nonché la liquidità e gli strumenti finanziari di volta in volta derivanti dall'attività di gestione svolta dalla SGR, sono detenuti per conto della SGR da Crédit Agricole Italia S.p.A., in forma abbreviata "CAI S.p.A." con sede legale in Parma, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5435 (la "Banca Custode"), con facoltà della stessa Banca Custode di sub-depositarli presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, che ne consentano la custodia e l'amministrazione accentrata, fatta eccezione per le parti di OICR (quote di fondi comuni d'investimento e azioni di SICAV), diverse dagli ETF – per i quali si fa rimando a quanto di seguito indicato – sottoscritte dalla SGR nel corso dell'esecuzione del Contratto, laddove immesse nei certificati cumulativi tenuti dai depositari degli OICR stessi o comunque mantenuti in gestione accentrata presso questi ultimi. Gli strumenti ETF sono depositati presso Fund Channel SA, con sede legale in 5 Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo e sub – depositati presso Caceis Bank, Luxembourg. La Banca Custode è responsabile nei confronti della SGR di ogni pregiudizio subito dal Cliente in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. Resta ferma in ogni caso la responsabilità della SGR nei confronti del Cliente.

Le somme di denaro e gli strumenti finanziari del Cliente sono detenuti in conti dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione del Servizio da parte della SGR, aperti presso la Banca Custode, intestati alla SGR, con indicazione che si tratta di beni di soggetti terzi, presso i quali sono immessi le somme di denaro e gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti (c.d. "conti omnibus"). Tali conti sono tenuti distinti da quelli di proprietà della SGR stessa. Per tali conti non opera la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub-depositari nei confronti della SGR, non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario o sub-depositario, o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori della SGR sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà. L'utilizzo di detti conti potrebbe comportare il rischio di confusione di patrimoni rispetto a quello degli altri Clienti. Al fine di evitare tale rischio, la SGR istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e delle somme di denaro detenuti per ciascuno Cliente, con indicazione del depositario (o del sub-depositario) dei beni medesimi.

Le somme di denaro in giacenza di pertinenza del Cliente non sono produttive di alcun interesse.

ALLEGATO 4

INFORMAZIONI SUI RISCHI CONNESSI AL SERVIZIO E AGLI STRUMENTI FINANZIARI NEI QUALI IL PATRIMONIO CONFERITO IN GESTIONE PUÒ ESSERE INVESTITO

AVVERTENZE GENERALI

Prima di concludere il contratto di gestione devono essere fornite al Cliente informazioni sui rischi delle operazioni di investimento in strumenti finanziari. Il Cliente deve concludere il Contratto solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

PARTE "A"

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i

seguenti elementi:

1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2. la sua liquidità;
3. la divisa in cui è denominato;
4. gli altri fattori fonte di rischi generali.

1. La variabilità del prezzo.

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1 Titoli di capitale e titoli di debito, investimenti composti o collegati.

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e i titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Tra i titoli di debito rientrano, tuttavia, strumenti finanziari caratterizzati da un rischio maggiore, che sono i titoli strutturati e subordinati. In particolare, i titoli strutturati sono costituiti da una componente obbligazionaria ed una o più componenti "derivative", che realizzano, da parte del prenditore del titolo, l'acquisto o la vendita di uno strumento derivato il cui valore è determinato dall'andamento di strumenti finanziari o indici a questi collegati, ovvero incidono sulla scadenza del titolo. I detentori di titoli di tal genere saranno quindi soggetti non semplicemente ai rischi normalmente propri dei titoli di debito, ma anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell'obbligazione strutturata. I titoli subordinati sono invece caratterizzati da una posizione peggiore del prenditore del titolo rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell'emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il cliente, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l'emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il prenditore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell'eventuale dissesto finanziario della società emittente. Gli investimenti composti o collegati hanno ad oggetto la combinazione di più prodotti o servizi, ciascuno con caratteristiche e rischi propri, acquisiti nell'ambito di un'unica decisione di investimento. In tal caso il collegamento delle varie componenti dell'investimento può comportare una modificazione dei rischi insiti in ciascuna componente e quindi l'assunzione di rischi caratteristici del particolare tipo di investimento che per le loro peculiarità dovranno essere compiutamente illustrate al cliente dall'intermediario.

1.2 Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui

prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3 Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono al cliente. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al cliente. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

La SGR potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in, purché rientranti nelle linee di indirizzo della gestione. La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa d'investimento, introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"). Con il bail-in (letteralmente, salvataggio interno) il capitale dell'intermediario in crisi viene ricostruito mediante l'assorbimento delle perdite da parte degli azionisti e dei creditori secondo la seguente gerarchia: (i) azioni e strumenti assimilati al capitale (come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili); (ii) titoli subordinati senza garanzia; (iii) crediti non garantiti (ad esempio, le obbligazioni bancarie non garantite); (iv) depositi superiori a 100.000 euro delle persone fisiche e delle piccole medie imprese (per la parte eccedente ai 100.000 euro). Fino al 31 dicembre 2018 i depositi superiori a 100.000 euro delle imprese e quelli interbancari — ovvero i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese superiori a 100.000 euro — contribuiscono alla risoluzione dell'intermediario in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti; dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

Per dare attuazione alle suddette misure, si segnala che alla Banca d'Italia (Autorità di risoluzione nazionale) è attribuito il potere di ridurre o azzerare il valore nominale degli strumenti di capitale e delle passività dell'ente sottoposto a risoluzione nonché di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio. Sono soggette a bail-in tutte le passività ad eccezione di quelle indicate all'art. 19, commi 1 e 2, del dlgs. 180/2015. Sono soggetti a bail-in anche i contratti derivati. L'effettivo investimento da parte della SGR in detti titoli potrà formare oggetto di successiva rappresentazione con i rendiconti periodici.

1.4 Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai titoli di debito, il cliente deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dal cliente fino alla scadenza. Qualora il cliente avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per il cliente, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5 L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia

risultare costosa e difficile da attuare per un cliente con un patrimonio limitato. Il cliente può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2. La liquidità.

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per il cliente difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3. La divisa.

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per il cliente, tipicamente l'euro per il cliente italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. Il cliente deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4. Gli altri fattori fonte di rischi generali.

4.1 Denaro e valori depositati.

Il cliente deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2 Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, il cliente deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Il cliente deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre il cliente a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni ai clienti. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, il cliente dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. Il cliente dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati

per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per il cliente di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. Il cliente dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5 Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvolgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dal cliente o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6 Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge il cliente potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni il cliente deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

In caso di operatività in derivati:

PARTE "B"

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte del cliente è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che il cliente concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Il cliente deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, il cliente e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per il cliente, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1. Rischio di cambio.

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per il cliente (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

2. I contratti di swaps.

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, il cliente deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, il cliente può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore del cliente esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, il cliente deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

PARTE “C”

La rischiosità di una linea di gestione di portafogli personalizzata

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. Il cliente, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. Il cliente può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. Il cliente deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, il cliente e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per il cliente, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

1. La rischiosità di una linea di gestione.

Il cliente può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il proprio patrimonio e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1 Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione.

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per il cliente, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

1.2 La leva finanziaria.

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte “B” del presente documento). Il cliente, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto il cliente potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2. Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli.

2.1 Richiamo.

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che il cliente prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente paragrafo.

2.2 Commissioni ed altri oneri.

Prima di concludere il contratto di gestione, il cliente deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Per le informazioni sui costi e gli oneri applicati dalla Società di Gestione per il servizio di gestione di portafogli si rimanda a quanto contenuto nel documento allegato al presente Documento e consegnato unitamente allo stesso.

Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione, il cliente deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

PARTE "D"

Politica sugli Investimenti Responsabili e Rischi di Sostenibilità

Definizioni

"ESG" designa gli aspetti ambientali, sociali e di governance;

"Regolamento Disclosure" o "SFDR" designa il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il Regolamento SFDR mira a conseguire maggiore trasparenza riguardo alle modalità con cui i partecipanti ai mercati finanziari integrano i Rischi di Sostenibilità nei propri processi decisionali e prendono in considerazione gli effetti negativi del processo di investimento per la sostenibilità. Gli obiettivi del Regolamento SFDR sono (i) rafforzare la protezione per gli investitori in prodotti finanziari, (ii) migliorare l'informativa destinata agli investitori dai partecipanti ai mercati finanziari e (iii) migliorare l'informativa destinata agli investitori riguardo ai prodotti finanziari affinché, tra altre finalità, gli investitori siano messi in grado di compiere decisioni di investimento informate;

"Regolamento Tassonomia" designa il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088. Il Regolamento Tassonomia stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa essere considerata ecosostenibile. Il Regolamento Tassonomia identifica tali attività in base al contributo ai seguenti sei obiettivi ambientali: a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l'adattamento ai cambiamenti climatici; c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un'economia circolare; e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Un'attività economica è considerata ecosostenibile se dà un contributo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei predetti sei obiettivi ambientali, non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali (principio "non arrecare un danno significativo"), è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18 del Regolamento Tassonomia ed è conforme ai criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 3,

lettera d), del Regolamento Tassonomia. Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Il Regolamento Tassonomia introduce differenti e ulteriori obblighi informativi a carico dei partecipanti ai mercati finanziari finalizzati a rafforzare la trasparenza e instaurare fra i prodotti finanziari un confronto oggettivo in relazione alla misura in cui i loro investimenti contribuiscono alle attività economiche ecosostenibili.

“Fattori di Sostenibilità” designa le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;

“Rischi di Sostenibilità” designa un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, esaurimento delle risorse naturali, degrado ambientale, violazione dei diritti umani, abuso d’ufficio e corruzione, problematiche sociali e concernenti il personale;

“Investimento Sostenibile” designa un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

Il 18 dicembre 2019, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno annunciato il raggiungimento di un accordo istituzionale sul Regolamento SFDR, attraverso il quale si intende stabilire un quadro paneuropeo volto ad agevolare l’Investimento Sostenibile. Il Regolamento SFDR instaura un approccio armonizzato riguardo agli obblighi di trasparenza verso gli investitori in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari dello Spazio Economico Europeo. L’ambito di applicazione del Regolamento SFDR è molto vasto e copre un’ampia gamma di prodotti finanziari (quali OICVM, Fondi di Investimento Alternativi, regimi pensionistici, servizio di gestione di portafoglio, ecc.) e di partecipanti ai mercati finanziari (per es. gestori e consulenti di investimento europei autorizzati).

Secondo quanto previsto dal Regolamento Disclosure, la SGR è un partecipante ai mercati finanziari e il portafoglio del Cliente gestito ai sensi del Contratto è un prodotto finanziario. L’approccio di Amundi all’integrazione dei Rischi di Sostenibilità si basa su una combinazione di politiche di esclusione (settoriali e normative), l’integrazione del rating ESG nei processi di investimento ed il coinvolgimento proattivo nel dialogo con le aziende e le attività di voto.

La SGR, nei processi decisionali in materia di investimento, al fine di effettuare una più completa valutazione dei rischi e delle opportunità di investimento, prende in considerazione, oltre a criteri di natura economica e finanziaria, anche gli aspetti ESG, ivi inclusi i Fattori di Sostenibilità e i Rischi di Sostenibilità.

Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla valutazione degli aspetti ESG (c.d. “rating ESG”). Tale approccio mira a misurare le prestazioni in termini di sostenibilità di un emittente, quale, ad esempio, la sua capacità di prevedere e gestire i Rischi di Sostenibilità e le opportunità connessi alle proprie caratteristiche specifiche e al proprio settore industriale di appartenenza. Inoltre, permette di valutare gli emittenti in relazione alla loro capacità di gestire gli impatti negativi che le loro attività potrebbero avere sui Fattori di Sostenibilità.

Attraverso l'utilizzo di tale metodologia, il gestore del prodotto prende in considerazione i Rischi di Sostenibilità nelle scelte di investimento, applica le politiche di esclusione e costruisce il portafoglio secondo gli indirizzi ESG di politica di investimento del prodotto.

Oltre all'integrazione degli aspetti ESG nei processi di investimento, la SGR applica, con riferimento a tutti gli OICR con strategia di gestione attiva, politiche di esclusione mirate con riferimento agli emittenti che non rispettano la Politica sugli Investimenti Responsabili del Gruppo Amundi, quali gli emittenti che violano le convenzioni internazionali, le norme riconosciute dalla comunità internazionale o la legislazione nazionale. In tale ambito, la SGR ha implementato politiche settoriali specifiche di esclusione a industrie controverse come quelle del carbone e del tabacco.

Il processo di rating ESG del Gruppo Amundi si basa su un approccio di tipo c.d. “Best-in-class”. In base a tale approccio, i rating ESG, opportunamente applicati a ciascun settore industriale, mirano a valutare gli emittenti tenendo conto delle dinamiche specifiche dello specifico settore di appartenenza. Le valutazioni, operate da un team di analisti dedicato e formulate in modo autonomo rispetto al team di gestione, sono utilizzate dai gestori dei portafogli nelle scelte di investimento in aggiunta agli altri criteri finanziari.

Ciascun emittente viene valutato attraverso l'attribuzione di un punteggio formulato in termini quantitativi che classifica l'emittente su una scala alfabetica di 7 livelli che va da “A” (punteggio più alto) a “G” (punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta l'esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del prodotto.

Le prestazioni ESG degli emittenti societari sono valutate in rapporto alle prestazioni medie del settore industriale di appartenenza e tale valutazione è il risultato dell'aggregazione delle seguenti tre dimensioni:

- Ambientale: considera la capacità dell'emittente di controllare il suo impatto diretto e indiretto sull'ambiente, attraverso il contenimento dei consumi energetici, la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, il contrasto all'esaurimento delle risorse naturali e la tutela della biodiversità;
- Sociale: valuta l'emittente in relazione alla strategia di sviluppo del proprio capitale umano e, più in generale, al rispetto dei diritti umani;
- Governo societario: valuta la capacità dell'emittente di dotarsi di presidi di governo societario efficaci e di generare valore sul lungo periodo.

Il processo di rating ESG del Gruppo Amundi applicato agli emittenti pubblici considera i più rilevanti aspetti ESG presi in considerazione nelle politiche pubbliche presenti e passate dei Paesi, che possono produrre impatti sulla loro capacità di rimborsare nel medio-lungo termine il debito pubblico. Inoltre, mira a valutare in che modo un Paese sta gestendo le principali tematiche in materia di sostenibilità che contribuiscono alla stabilità del sistema a livello globale. L'analisi viene condotta tramite indicatori che operano su tre dimensioni: Ambientale (cambiamento climatico e

capitale naturale), Sociale (diritti umani, coesione sociale, diritti civili) e Governo (efficacia del governo ed economia dell'ambiente).

La metodologia applicata nei rating ESG del Gruppo Amundi utilizza 38 criteri, sia generici (comuni a tutte le aziende, qualunque sia il loro settore di attività) che settoriali specifici, i quali vengono ponderati per settore e presi in considerazione in relazione al relativo impatto in termini di reputazione, efficienza operativa e regolamentazione per ciascun emittente.

Per maggiori informazioni sui 38 criteri si rimanda alla Politica sugli Investimenti Responsabili di Amundi disponibile su www.amundi.it.

Il rating ESG del Gruppo Amundi prende inoltre in considerazione le potenziali conseguenze negative delle attività dell'emittente sulla Sostenibilità (principali conseguenze negative delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità, secondo la valutazione del Gruppo Amundi) nonché sui seguenti indicatori:

- Emissione di gas serra e Rendimento energetico (Criteri su emissioni e consumo energetico)
- Biodiversità (Rifiuti, Criteri su riciclo, biodiversità e inquinamento, Criteri sulla Gestione Responsabile delle Foreste)
- Acqua (Criteri sulle risorse idriche)
- Rifiuti (Rifiuti, Criteri su riciclo, biodiversità e inquinamento)
- Questioni sociali e condizioni dei lavoratori (Criteri su Comunità locali e diritti umani, Criteri sulle condizioni di lavoro, Criteri sulla struttura direttiva, Criteri sulle relazioni industriali e Criteri su salute e sicurezza)
- Diritti umani (Criteri relativi a Comunità locali e diritti umani)
- Lotta alle tangenti e alla corruzione (Criteri etici).

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet della SGR, dove è altresì disponibile la Politica sugli Investimenti Responsabili e la metodologia per l'attribuzione dei Rating ESG.

Il gestore, quando assume decisioni di investimento per conto dei prodotti, prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità. Alcune Linee di Gestione possono altresì promuovere caratteristiche ambientali o sociali o avere un obiettivo di Investimento Sostenibile. Tale informazione è fornita nella Sezione II – *“Caratteristiche della linea di gestione, commissioni e spese, informazioni economico-finanziarie, condizioni economiche del conto corrente di gestione e del deposito di gestione”* del Contratto.

I principali effetti negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Amundi prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (“PAI”) attraverso una combinazione di politiche di esclusione (settoriali e normative), l'integrazione del rating ESG nei processi di investimento, il coinvolgimento proattivo nel dialogo con le aziende e le attività di voto.

Con riferimento alle Linee di Gestione classificate ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9 di SFDR Amundi prende in considerazione tutti gli indicatori obbligatori universali dei PAI di cui all'Allegato 1, Tabella 1, delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento SFDR (“RTS”).

Con riferimento alle altre Linee di Gestione, che non rientrano nelle classificazioni di cui agli articoli 8 e 9 di SFDR, Amundi prende in considerazione una selezione di PAI attraverso la propria politica di esclusioni normative e solo l'indicatore n. 14 di cui all'Allegato 1, Tabella 1, delle RTS (*“Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche)”*).

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet della SGR, dove è altresì disponibile la Politica sugli Investimenti Responsabili di Amundi SGR e la metodologia per l'attribuzione dei Rating ESG.

Alcune Linee di Gestione possono altresì promuovere caratteristiche ambientali o sociali o avere come obiettivo investimenti sostenibili. Nella gestione dei prodotti e nella selezione delle attività in cui investire, la SGR applica la Politica sugli Investimenti Responsabili del Gruppo Amundi.

Per alcune Linee di Gestione, l'attività di investimento è focalizzata su emittenti che soddisfano determinati requisiti, anche in termini di punteggio ESG e con riferimento a specifici aspetti connessi allo sviluppo sostenibile, e che rispettano buone prassi ESG. Conseguentemente il loro universo di investimento potrebbe essere più ristretto rispetto a quello di altri prodotti e pertanto tali Linee di Gestione potrebbero avere rendimenti inferiori rispetto all'andamento generale dei mercati finanziari e/o far registrare *performance* inferiori rispetto ai prodotti che non applicano i criteri ESG nelle loro scelte di investimento.

L'esclusione dall'universo di investimento del prodotto o la rimozione dal suo portafoglio degli strumenti finanziari di emittenti che non soddisfano determinati criteri ESG potrebbe comportare rendimenti differenti da quelli di OICR simili che non seguono una politica ESG e che non applicano criteri di selezione degli investimenti basati sugli aspetti ESG.

Il Gruppo Amundi incorpora sistematicamente le tematiche ESG nel dialogo con le aziende. Il Gruppo Amundi incorpora sistematicamente le tematiche ESG nel dialogo con le aziende. La SGR ritiene che il dialogo con le società investite sia un elemento chiave per l'implementazione di una politica di investimento responsabile e orientata alla sostenibilità sociale e ambientale (tematiche ESG). I principi alla base della politica della SGR considerano gli investimenti sostenibili non solo quale ricaduta positiva sulla società nel suo complesso, ma soprattutto quale strumento per la creazione di valore per i propri clienti/investitori, nel rispetto di una gestione ottimale del rischio. In linea con le policy del Gruppo Amundi, che promuovono un approccio responsabile e consapevole delle proprie azioni e scelte di investimento, la SGR adotta procedure e politiche sistematiche e strutturali orientate al consolidamento, nel tempo, di una strategia di investimento sempre più sostenibile. Il processo di esercizio dei diritti di voto collegati agli strumenti finanziari detenuti dal prodotto è coerente con i criteri di esclusione ESG, le cui specificità non sono sempre allineate con l'obiettivo di massimizzare le performance di breve termine degli emittenti. Maggiori informazioni sull'integrazione degli aspetti ESG nelle politiche di voto di Amundi sono disponibili sul sito internet www.amundi.it.

La selezione degli strumenti finanziari in cui investe il prodotto si basa su un processo di valutazione degli aspetti ESG sviluppato internamente al Gruppo Amundi che utilizza in parte informazioni prodotte da fornitori esterni. Tali informazioni potrebbero essere incomplete, imprecise o non disponibili e, conseguentemente, c'è il rischio che il gestore del prodotto possa effettuare valutazioni non corrette su strumenti finanziari o i loro emittenti.

ALLEGATO 5

DOCUMENTO RECANTE LA DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI

Sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi

La SGR aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415.

Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991, n.1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ed è riconosciuto come sistema di indennizzo.

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo" previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministro del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000,00 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo della Banca.

POLITICA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Il presente documento informativo sulla politica di Best Execution adottata da Amundi SGR S.p.A. (di seguito anche la "SGR", la "Società di Gestione" o la "Società") nell'ambito della prestazione dell'attività di gestione collettiva e del servizio di gestione di portafogli descrive in sintesi:

- i fattori di trasmissione/esecuzione degli ordini;
- le strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini;
- il processo di selezione delle controparti /sedi di esecuzione;
- la verifica del rispetto della politica adottata e la revisione della stessa;
- l'elenco delle controparti / sedi di esecuzione.

Una sintesi della policy di Best Execution viene messa a disposizione dei clienti/investitori tramite pubblicazione sul sito internet della SGR al link "https://www.amundi.it/investitori_privati/politiche-aziendali".

1. Introduzione

In conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina in materia di Best Execution, la SGR adotta tutte le misure sufficienti e i meccanismi efficaci per ottenere nel continuo il miglior risultato possibile in relazione alla trasmissione ed esecuzione degli ordini per conto degli OICR e dei mandati individuali di gestione dei clienti retail e professionali (di seguito la "*best execution*").

In virtù di contratto di outsourcing, la SGR si avvale di Amundi Intermédiation SA (di seguito "AmInt"), con sede a Parigi, intermediario autorizzato e vigilato dalle competenti autorità nazionali di settore, che centralizza l'attività di ricezione e trasmissione ordini di tutte le entità del Gruppo Amundi. La SGR si riserva comunque il diritto di eseguire le attività esternalizzate in materia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

1. Fattori di Best Execution

Allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini o trasmissione degli stessi a terzi intermediari, la SGR - e per essa AmInt in adempimento delle obbligazioni cui essa è tenuta in virtù del menzionato contratto di outsourcing - prende in considerazione i seguenti fattori: prezzo, liquidità e volumi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione

e di regolamento, dimensioni e natura degli ordini, nonché qualsiasi altro fattore pertinente qualora ritenuto rilevante nell'interesse dei portafogli gestiti e dei clienti/investitori agli stessi sottostanti (di seguito "Fattori").

Tra i diversi Fattori sopra menzionati, è attribuita particolare importanza alla significatività dei prezzi e dei volumi registrati nelle varie possibili sedi di esecuzione (Mercati Regolamentati (MR), Multilateral Trading Facilities (MTF), Internalizzatori Sistematici (IS), Sistemi Organizzati di Negoziazione (OTF)).

L'ordine di importanza dei Fattori rilevanti viene stabilito per ciascun ordine, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

- i) gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici dei portafogli gestiti, come indicati nella documentazione legale di riferimento (regolamento, statuto, prospetto, ecc.) degli stessi;
- ii) nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli, le caratteristiche del cliente;
- iii) le caratteristiche dell'ordine;
- iv) le caratteristiche degli strumenti finanziari e le condizioni di liquidabilità degli stessi;
- v) le caratteristiche delle controparti/sedi di esecuzioni alle quali l'ordine può essere diretto.

L'elenco di tali criteri non ha valore esaustivo, nel caso siano ritenuti rilevanti nell'interesse dei portafogli gestiti, altri elementi possono essere presi in considerazione.

Con riferimento alle gestioni patrimoniali, la Società determina l'importanza relativa dei Fattori di cui sopra in termini di **corrispettivo totale**, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione degli ordini¹.

Nella valutazione della qualità e dell'efficienza dei servizi offerti dalle controparti, Amundi SGR non considera la ricerca in materia di investimenti eventualmente fornita dalla controparte, in quanto la stessa non può costituire un criterio di selezione.

Si precisa inoltre che la SGR non percepisce remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione.

Tenuto conto dei Fattori sopra descritti la SGR ha definito una strategia di trasmissione e esecuzione degli ordini che individua, per ciascuna tipologia di strumento finanziario, gli intermediari negoziatori/sedi di esecuzione che consentono di ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini dei portafogli gestiti.

L'esternalizzazione delle attività di trasmissione ed esecuzione degli ordini consente di perseguire specifici vantaggi, tra i quali, ad esempio, avvalersi delle specifiche competenze dei *trading hub* dislocati in differenti aree geografiche.

Nel quadro di sinergie di Gruppo, la SGR adopera tutti gli opportuni accorgimenti nel verificare che la policy in materia di Best Execution dell'*outsourcer* sia coerente con le proprie strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

Tra gli elementi considerati nell'attività di gestione degli ordini, e ritenuti maggiormente suscettibili di incidere sul prezzo finale di esecuzione di una decisione d'investimento, rientrano:

1. i costi legati alla decisione di immettere o meno un ordine con mercato in salita, in ipotesi di acquisto, o in discesa, in ipotesi di vendita (opportunity cost);
2. la differenza tra il prezzo al momento della trasmissione dell'ordine al broker e il prezzo al momento della immissione dell'ordine a mercato (timing cost);
3. la differenza tra il prezzo al momento della immissione dell'ordine a mercato ed il prezzo al momento dell'esecuzione (implementation shortfall);
4. ove applicabile, la differenza tra il prezzo medio ponderato (value-weighted average price – VWAP) ed il prezzo eseguito;
5. in caso di request for quote, la differenza tra il prezzo eseguito ed il prezzo di mercato, disponibile o stimato analiticamente, per lo strumento finanziario.

Il primo punto è tipicamente nella sfera decisionale dei portfolio manager, gli altri sono invece a carico del trading desk che, in concreto, cura l'esecuzione degli ordini impartiti dal portfolio manager.

2. Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini

¹ Definizione di costi d'esecuzione – cfr. Regolamento Intermediari n.20307 - art.47, par.3 - "I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione, nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine."

Al fine di conformarsi alla vigente disciplina in materia di Best Execution, Amundi adotta tutte le misure sufficienti e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile, sia quando esegue direttamente le decisioni di negoziare, sia quando trasmette gli ordini a terze parti selezionate per la loro esecuzione.

Il modello operativo adottato dalla SGR per garantire, nel continuo, l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per tutti i tipi di strumenti finanziari trattati, prevede che la SGR si avvalga, per il tramite di Amundi Intermédiation, prevalentemente dell'intermediazione di controparti abilitate (c.d. "intermediari negoziatori" o "broker") ai fini dell'accesso alle varie sedi di negoziazione. Quando agisce in nome e per conto dei portafogli gestiti, Amundi chiede alle controparti abilitate di essere classificata come "cliente professionale" al fine di beneficiare di un livello di protezione adeguato, con specifico riguardo alla qualità dell'esecuzione degli ordini. Le controparti abilitate devono garantire, a loro volta, il rispetto della best execution attraverso modalità di esecuzione degli ordini coerenti e compatibili con la strategia di Amundi.

La trasmissione degli ordini su mercati regolamentati, MTF od OTF – in particolare dark pools regolamentate - viene effettuato da Amundi Intermédiation tramite l'utilizzo di piattaforme di esecuzione, chiamate EMS (Execution Management Systems), fornite da provider tecnologici leader di mercato. Al fine di garantirsi un accesso immediato alle migliori sedi di negoziazione, Amundi può ricorrere anche a sistemi di order routing algoritmico, di algoritmi di esecuzione messi a disposizione dal provider della piattaforma EMS stessa e dalle controparti autorizzate ed, infine, da canali di Direct Market Access (DMA) messi a disposizione dai broker. Tali modalità di esecuzione consentono di perseguire il miglior risultato possibile minimizzando, nel contempo, i costi di negoziazione.

La SGR, ad ogni buon fine, si riserva il diritto di rivolgersi direttamente a controparti/sedi di esecuzione abilitate, per alcune tipologie di asset (e.g. ordini su tassi e crediti, oppure derivati OTC), in modalità di "request for quote" (RFQ) avvalendosi di circuiti B2C (e.g. Bloomberg, TradeWeb, Market Axess). In questo caso, l'operazione si conclude su piattaforme elettroniche con sistemi ad "asta competitiva".

Nella trasmissione degli ordini ai fini della loro esecuzione, Amundi adotta una strategia incentrata nell'attribuzione dei seguenti fattori di best execution: Prezzo, Costo, Liquidità, Rapidità e probabilità di esecuzione.

Per quanto riguarda il Fattore "prezzo", la valutazione del meccanismo di determinazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati si basa principalmente sull'analisi del numero dei partecipanti, della liquidità del mercato, degli spread medi applicati dai market maker od altri "liquidity provider", ove presenti.

Quanto ai "costi", gli stessi sono rappresentati sostanzialmente dalle competenze connesse all'esecuzione degli ordini pagate agli intermediari abilitati ai quali vengono trasmesse le decisioni di negoziazione e sono quantificabili in un intorno di un Bps.

Per quanto riguarda invece il tema dell'esecuzione diretta, Amundi prevede che gli ordini possano essere eseguiti anche al di fuori di un mercato regolamentato, ove ciò corrisponda al miglior interesse dei portafogli gestiti. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli la SGR richiede preliminarmente il consenso del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini e l'autorizzazione esplicita all'esecuzione "fuori sede". Qualora il cliente non accolga tali richieste, la Società potrebbe non essere in grado di ottenere il miglior risultato possibile.

L'esecuzione diretta degli ordini da parte di AmInt segue la modalità "*request for quote*" (RFQ). In particolare, vengono richieste ad una pluralità di intermediari offerte competitive e si procede all'esecuzione dell'ordine selezionando quella che offre le migliori condizioni.

In tal caso il fattore di esecuzione principale è solitamente rappresentato dal "prezzo", ed in seconda battuta viene considerato rilevante la "liquidità".

Tuttavia, la SGR può attribuire rilevanza anche ad altri Fattori oltre a quelli sopra menzionati, in considerazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati, ovvero alle condizioni di liquidabilità degli stessi, a particolari condizioni di mercato, oppure alle dimensioni rilevanti dell'ordine impartito.

Per garantire la qualità dell'esecuzione in condizioni di significativa volatilità, scarsa trasparenza e liquidità, oppure dimensioni particolarmente rilevanti degli ordini da eseguire, Amundi potrebbe accettare anche la quotazione ricevuta da una sola controparte. In tali circostanze infatti può essere difficile individuare altre "sedi di esecuzione" per comparare i prezzi offerti senza incorrere nel rischio che venga meno la disponibilità della quotazione ricevuta, oppure che le controparti negozino in tendenza all'ordine esposto facendo deteriorare col tempo le quotazioni iniziali. Si tratta di casi limitati a particolari condizioni di mercato o all'esecuzione di ordini su strumenti finanziari di natura obbligazionaria negoziati in OTC. Infine, per garantire la coerenza del prezzo di esecuzione alle condizioni di mercato, viene richiesto ai trader di informare il gestore nel caso in cui il miglior prezzo proposto dalle controparti risulti significativamente distante da un prezzo di riferimento fornito dal provider Bloomberg (in ordine di priorità CBBT, BGN, BVAL); il gestore dovrà verificare, prima

dell'esecuzione, che il prezzo sia conforme alle aspettative sottostanti la decisione di investimento autorizzando la chiusura della negoziazione.

Ai fini dell'esecuzione degli ordini Amundi si avvale di controparti di elevato standing che rispettano criteri di affidabilità e solidità finanziaria e che siano in grado di assicurare la regolare e tempestiva negoziazione degli ordini. Ciò consente di minimizzare i rischi connessi all'esecuzione "fuori sede", in particolare con riferimento al "rischio di controparte", ovvero al rischio connesso all'eventuale incapacità della controparte selezionata di adempiere alle obbligazioni assunte con conseguenti potenziali perdite ascrivibili alle oscillazioni intercorse nel frattempo in termini di prezzo/tasso/cambio.

Nella tabella di seguito riportata si evidenziano, nel dettaglio, le strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini adottate, suddivise per tipologia di strumento finanziario negoziato.

Strumenti finanziari	Sedi di esecuzione(*)	Strategia di esecuzione e selezione delle controparti	Principali fattori di best execution
Strumenti finanziari azionari			
Azioni	MR, MTF, IS	→ Ordini trasmessi attraverso l'intermediario selezionato tra le controparti abilitate tramite connessione elettronica diretta o tramite piattaforme di trading (Algoritmi, DMA)	Prezzo, Costo, Liquidità, Quantità, Tipologia di ordine, Velocità di esecuzione, Probabilità di esecuzione.
ETF (azioni, obbligazioni e materie prime)	MR, MTF, OTC	→ Ordini eseguiti tramite raccolta di offerte competitive (RFQ) tra controparti/sedi di esecuzione abilitate, qualora la liquidità di mercato è fornita da "market makers" o altro "liquidity provider" accessibile tramite sistemi elettronici di negoziazione → Ordini trasmessi all'intermediario selezionato tra le controparti abilitate (in caso di sufficiente liquidità su MR)	Prezzo, Costo, Liquidità, Quantità, Tipologia di ordine, Velocità di esecuzione, Probabilità di esecuzione.
Warrant, Diritti, Equity Linked Note, Certificati, CFD, etc.	MR, OTF, OTC	→ Ordini trasmessi all'intermediario selezionato tra le controparti abilitate (in caso di sufficiente liquidità su MR) → Ordini eseguiti tramite raccolta di offerte competitive (RFQ) tra controparti/sedi di esecuzione abilitate, qualora la liquidità di mercato è fornita da "market makers" o altro "liquidity provider" accessibile tramite sistemi alternativi di negoziazione	Prezzo, Costo, Liquidità, Quantità, Tipologia di ordine, Velocità di esecuzione, Probabilità di esecuzione.
Strumenti finanziari obbligazionari e monetari			
Titoli di Stato (Buoni del Tesoro, Obbligazioni emesse da Agenzie Sovranazionali, Covered Bond, etc.)	MR, MTF, OTF, IS, OTC	→ Ordini eseguiti tramite raccolta di offerte competitive (RFQ) tra controparti/sedi di esecuzione abilitate. La liquidità di mercato è fornita da "market makers" o altro "liquidity provider" accessibile tramite sistemi alternativi di negoziazione	Prezzo, Liquidità, Quantità, Tipologia di ordine, Costo, Probabilità di esecuzione, Velocità di esecuzione.
Obbligazioni Corporate (finanziarie, industriali, etc.) indipendentemente dal rating dell'emittente	MR, MTF, OTF, IS, OTC	→ Ordini eseguiti tramite raccolta di offerte competitive (RFQ) tra controparti/sedi di esecuzione abilitate. La liquidità di mercato è fornita da "market makers" o altro "liquidity provider" accessibile tramite sistemi alternativi di negoziazione	Prezzo, Liquidità, Quantità, Tipologia di ordine, Costo, Probabilità di esecuzione, Velocità di esecuzione.
Obbligazioni Convertibili	MR, OTC, OTF	→ Ordini eseguiti tramite raccolta di offerte competitive (RFQ) tra controparti/sedi di esecuzione abilitate. La liquidità di mercato è fornita da "market makers" o altro "liquidity provider" accessibile tramite sistemi alternativi di negoziazione	Prezzo, Costo, Liquidità, Quantità, Probabilità di esecuzione, Tipologia di ordine, Liquidità del sottostante, Velocità di esecuzione.

<i>Certificati di Deposito Negoziabili (CDN), Commercial Paper (CP), Titoli di Stato a breve termine, etc.</i>	<i>OTC, OTF, MTF</i>	<i>→ Ordini eseguiti tramite raccolta di offerte competitive (RFQ) tra controparti/sedi di esecuzione abilitate. La liquidità di mercato è fornita da "market makers" o altro "liquidity provider" accessibile tramite sistemi alternativi di negoziazione</i>	<i>Prezzo, Costo, Probabilità di esecuzione, Quantità, Velocità di esecuzione, Liquidità, Tipologia di ordine.</i>
--	----------------------	--	--

Strumenti finanziari	Sedi di esecuzione(*)	Strategia di esecuzione e selezione delle controparti	Principali fattori di best execution
Futures e altri derivati quotati			
<i>Futures (Contratti a termine su indici azionari, su panieri di azioni o di obbligazioni, swap o indici su tassi di interesse, cambi, etc.)</i>	MR	→ Ordini trasmessi all'intermediario selezionato tra le controparti abilitate (in caso di sufficiente liquidità su MR) → Ordini eseguiti tramite raccolta di offerte competitive (RFQ) tra controparti/sedi di esecuzione abilitate, qualora la liquidità di mercato è fornita da "market makers" o altro "liquidity provider" accessibile tramite sistemi alternativi di negoziazione	Prezzo, Costo, Liquidità, Quantità, Tipologia di ordine, Velocità di esecuzione, Probabilità di esecuzione.
<i>Opzioni su Futures (contratti a termine su indici azionari, su panieri di azioni o obbligazioni, swap su indici su tassi di interesse, cambi etc.)</i>	MR	→ Ordini trasmessi all'intermediario selezionato tra le controparti abilitate (in caso di sufficiente liquidità su MR) → Ordini eseguiti tramite raccolta di offerte competitive (RFQ) tra controparti/sedi di esecuzione abilitate, qualora la liquidità di mercato è fornita da "market makers" o altro "liquidity provider" accessibile tramite sistemi alternativi di negoziazione	Prezzo, Costo, Liquidità, Quantità, Tipologia di ordine, Velocità di esecuzione, Probabilità di esecuzione.
Derivati OTC (eccetto cambi)			
<i>Derivati di credito su singoli emittenti, su indici o tranche di indici (Opzioni su indici, ITRAXX, CDX, etc)</i>	MTF, SEF, OTF, IS, OTC	→ Ordini eseguiti tramite raccolta di offerte competitive (RFQ) tra controparti/sedi di esecuzione abilitate, qualora la liquidità di mercato è fornita da "market makers" o altro "liquidity provider" accessibile tramite sistemi alternativi di negoziazione	Prezzo, Velocità di esecuzione, Probabilità di esecuzione, Liquidità, Quantità, Tipologia di ordine, Costo.
<i>Altri derivati OTC (Swap di tasso, Inflation Swap, Swaption, Cap & Floor, etc)</i>	MTF, SEF, OTF, IS, OTC	→ Ordini eseguiti tramite raccolta di offerte competitive (RFQ) tra controparti/sedi di esecuzione abilitate, qualora la liquidità di mercato è fornita da "market makers" o altro "liquidity provider" accessibile tramite sistemi alternativi di negoziazione	Prezzo, Velocità di esecuzione, Probabilità di esecuzione, Liquidità, Quantità, Tipologia di ordine, Costo.
Divise			
<i>Spot</i>	OTF, OTC, MTF	→ Ordini eseguiti tramite raccolta di offerte competitive (RFQ) tra controparti/sedi di esecuzione abilitate, qualora la liquidità di mercato è fornita da "market makers" o altro "liquidity provider" accessibile tramite sistemi alternativi di negoziazione	Prezzo, Liquidità, Tipologia di ordine, Costo, Velocità di esecuzione, Probabilità di esecuzione, Quantità.
<i>A termine (Forward, Swap)</i>	OTF, OTC, MTF	→ Ordini eseguiti tramite raccolta di offerte competitive (RFQ) tra controparti/sedi di esecuzione abilitate, qualora la liquidità di mercato è fornita da "market makers" o altro "liquidity provider" accessibile tramite sistemi alternativi di negoziazione	Prezzo, Liquidità, Tipologia di ordine, Costo, Velocità di esecuzione, Probabilità di esecuzione, Quantità.
<i>Opzioni</i>	OTF, OTC	→ Ordini eseguiti tramite raccolta di offerte competitive (RFQ) tra controparti/sedi di esecuzione abilitate, qualora la liquidità di mercato è fornita da "market makers" o altro "liquidity provider" accessibile tramite sistemi alternativi di negoziazione	Prezzo, Liquidità, Costo, Velocità di esecuzione, Probabilità di esecuzione, Quantità, Tipologia di ordine.

Strumenti finanziari	Sedi di esecuzione(*)	Strategia di esecuzione e selezione delle controparti	Principali fattori di best execution
Operazioni di finanziamento tramite titoli			
<i>Prestito Titoli</i>	OTC, MTF	→ Ordini eseguiti tramite raccolta di offerte competitive (RFQ) tra controparti/sedi di esecuzione abilitate. La liquidità di mercato è fornita da "liquidity provider" accessibili tramite sistemi alternativi di negoziazione o in ritorno all' IOIs (Indication of interest)	Prezzo, Costo, Velocità di esecuzione, Quantità, Liquidità, Probabilità di esecuzione, Tipologia di ordine.
<i>Pronti Contro Termine</i>	OTC	→ Ordini eseguiti tramite raccolta di offerte competitive (RFQ) tra controparti/sedi di esecuzione abilitate alla negoziazione o in ritorno all' IOIs (Indication of interest)	Prezzo, Costo, Velocità di esecuzione, Quantità, Liquidità, Probabilità di esecuzione, Tipologia di ordine.
Packages			
<i>Linked orders, che comportano una combinazione di operazioni spesso in direzioni opposte, su vari strumenti o tipi di strumenti (arbitraggio, attività + copertura, riequilibrio più complesso, ecc.)</i>	MR, MTF, OTF, IS, OTC	→ Strategia di esecuzione personalizzata per ciascun pacchetto determinato dal professionista tenendo conto delle caratteristiche individuali di ciascuno strumento e della liquidità complessiva del gruppo	Prezzo, Liquidità, Costo, Velocità di esecuzione, Probabilità di esecuzione, Quantità, Tipologia di ordine.

- (*) a) **RM**: Mercato Regolamentato (ex. MTAA, NYSE Euronext, LSE, etc.);
b) **MTF** (Multilateral Trading Facility): Sistema Multilaterale di Negoziazione, ovvero un sistema che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari che non ha le caratteristiche dei mercati regolamentati ed è gestito da un fornitore di servizi di investimento o da un operatore di mercato (es. BATS Chi-X, Turquoise, etc.);
c) **IS**: (Internalizzatore Sistemato), ovvero imprese di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale consente l'esecuzione degli ordini al di fuori dai MR e dagli MTF/OTF negoziando in conto proprio;
d) **OTF** (Organized Trading Facility): Sistema Organizzato di Negoziazione, ovvero un sistema multilaterale che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi sul quale vengono scambiati prodotti obbligazionari, prodotti strutturati, quote di emissione e derivati, esclusi titoli azionari e strumenti finanziari assimilati (Certificati, ETF, etc.);
d) **SEF**: (Swap Execution Facility), piattaforma elettronica di negoziazione che ricade sotto la regolamentazione statunitense "Dodd-Frank Act" che ne impone l'uso per determinate classi di derivati OTC negoziati per conto di "US person";
e) **OTC** (Over the Counter): sede di esecuzione che concerne prodotti finanziari non ammessi alla negoziazione o non negoziati su "sedi di negoziazione" (ovvero su Mercati Regolamentati, Sistemi Multilaterali di Negoziazione o Sistemi Organizzati di Negoziazione).

Nel caso di investimenti in Sicav o fondi non quotati gli ordini di sottoscrizione/rimborso inoltrati sono eseguiti in base al valore unitario della quota di riferimento.

3. Istruzioni dei clienti nel servizio di gestione di portafogli

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli, nel caso di istruzioni specifiche impartite direttamente dai clienti in merito, ad esempio, all'esecuzione di un ordine su una specifica sede di esecuzione o all'utilizzo di una specifica controparte nell'ambito della gestione del proprio portafoglio, la SGR si atterrà a tali istruzioni e, di conseguenza, sarà tenuta a conformarsi alle strategie adottate solo per quelle componenti dell'ordine non interessate dalle indicazioni ricevute. Le istruzioni specifiche impartite dai clienti, possono infatti compromettere l'adozione delle misure previste nella presente strategia di trasmissione ed esecuzione al fine di ottenere il miglior risultato possibile, limitatamente agli elementi oggetto di istruzione.

Ad ogni modo la SGR non deve indurre i clienti ad impartire istruzioni ai fini dell'esecuzione dell'ordine in un determinato modo, quando può ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che tali istruzioni possono impedire il conseguimento del miglior risultato possibile.

Nell'ambito dell'informativa precontrattuale fornita al cliente, nonché nella sintesi della presente politica messa a disposizione degli investitori tramite pubblicazione sul sito internet della Società, la SGR fornisce avviso chiaro ed evidente in merito al fatto che le istruzioni specifiche impartite dalla clientela possono di fatto impedire l'adozione delle misure necessarie all'ottenimento del miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini, così come definite nella strategie adottate da Amundi, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

La SGR si riserva la possibilità di rifiutare l'esecuzione di un ordine nel caso in cui siano manifesti aspetti tecnici e / o operativi che ne impediscano la corretta esecuzione. Il rifiuto sarà immediatamente comunicato al cliente al quale verranno resi noti i motivi per i quali non è stato possibile procedere all'esecuzione.

4. Processo di selezione delle controparti /sedi di esecuzioni – Elenco delle principali controparti/sedi di esecuzione

La selezione delle controparti e delle sedi di esecuzione è compiuta, nel rispetto dei Fattori di Best Execution elencati precedentemente, da AmInt con il coinvolgimento delle competenti funzioni della SGR; l'obiettivo è quello di identificare le modalità e le controparti che consentano di ottenere costantemente il miglior risultato possibile per i portafogli gestiti.

Gli intermediari selezionati devono avere una strategia di esecuzione compatibile con quella adottata dalla SGR.

Più in generale, nell'ambito del processo di selezione definito a livello di Gruppo Amundi, al fine di accertare che le controparti/sedi di esecuzione prescelte, con le quali la SGR può operare, siano in grado di garantire l'ottenimento del miglior risultato possibile, le entità selezionate devono essere soggette alla disciplina sulla *best execution* prevista dalla normativa vigente, od a disciplina analoga, ed essere in grado di assicurare un'elevata qualità di esecuzione degli ordini originati dalla SGR.

Le controparti selezionate devono inoltre essere caratterizzate da un elevato standing qualitativo e essere soggette a valutazione ed approvazione interna secondo le norme aziendali di tempo in tempo vigenti.

I principali criteri utilizzati per la selezione delle controparti alle quali trasmettere gli ordini ai fini della loro esecuzione sono di seguito in sintesi riportati:

- i) ottenimento della liquidità per attenuare l'impatto sul mercato e gestire le condizioni di volatilità del medesimo;
- ii) accesso alle sedi di esecuzione - capacità del singolo intermediario negoziatore di essere presente nelle sedi di negoziazione o garantire l'accesso a trading venue alternative (*dark pools*, *internal crosses*, etc.);
- iii) qualità dell'esecuzione – livello di prezzi ottenuti, disponibilità di meccanismi di esecuzione basati su trading algoritmico, *tool pre-trade* a disposizione, etc.;
- iv) velocità e abilità nell'esecuzione personalizzata dell'ordine;
- v) condizioni economiche – livello di commissioni applicate (in genere le commissioni applicate sono le medesime per ciascun broker);
- vi) qualità delle informazioni fornite sull'esecuzione;
- vii) qualità della fase di regolamento;
- viii) sistemi di TCA reporting (interni od esterni), che consentono il confronto tra prezzi e costi di esecuzione rispetto a benchmark predefiniti;
- ix) per gli strumenti negoziati tramite Request for Quote deve essere tenuto in considerazione l'hit ratio, inteso come percentuale di vittoria della controparte nelle request for quote nelle quali è stato coinvolto;
- x) grado di copertura a livello di strumenti finanziari, aree geografiche e prodotti;
- xi) rating ESG – sono escluse dalla selezione le controparti con rating pari a F o G.

Al termine del processo di valutazione viene stilato un elenco di controparti tra quelle che hanno garantito le migliori performance tenuto conto dei criteri sopraccitati, differenziate per tipologia di strumento finanziario. Tale elenco viene discusso, con cadenza almeno annuale, coinvolgendo i rappresentanti dei desk di gestione.

L'elenco delle principali controparti/intermediari negozianti è disponibile nell'appendice.

5. Monitoraggio e Riesame

Amundi sottopone a costante monitoraggio l'efficacia delle misure e delle strategie di esecuzione e di trasmissione degli ordini adottate e mantiene evidenza dell'applicazione delle stesse, in conformità a quanto stabilito dalla disciplina vigente, provvedendo a fornirne prova qualora richiesto.

Nell'ambito dei controlli Amundi verifica in particolare l'efficacia delle strategie adottate dalle controparti selezionate e la coerenza delle stesse rispetto ai principi definiti nella presente politica.

Le verifiche condotte, ex ante ed ex post, su tal tipo di operatività possono differire a seconda della natura dello strumento finanziario negoziato, nonché delle caratteristiche e delle circostanze connesse alla gestione del singolo ordine.

La responsabilità della corretta archiviazione della documentazione comprovante le condizioni di esecuzione degli ordini è in capo al trading desk (sia in termini di prezzi di mercato disponibili in prossimità dell'orario di esecuzione delle operazioni, sia in termini di offerte alternative esposte dalle controparti).

In particolare, nel caso siano impiegati circuiti di negoziazione elettronici avranno validità le evidenze comprovanti le diverse offerte attive sullo strumento negoziato e l'attribuzione del miglior prezzo ad esito della competition

La funzione Compliance dell'Outsourcer esamina, su base periodica, un insieme di operazioni determinato in base al superamento di soglie di anomalia (da intendersi come "distanza dalla esecuzione sub-ottimale") predefinite. Le eventuali anomalie sono oggetto di approfondimenti attraverso il coinvolgimento del trading desk di riferimento.

Il Comitato Investimenti ha lo scopo di monitorare le attività di trading svolte da Amundi Intermédiation attraverso il riscontro ricevuto dai responsabili dei diversi desk sulle diverse asset class e dal reporting ricevuto dalla funzione compliance al fine di identificare e intraprendere eventuali misure correttive.

6. Appendice – Lista intermediari

Intermediari / Asset	Equity	ETF	Bond convertibili	Derivati Equity	Derivati Tasso	Tassi	Crediti "Investment Grade"	Crediti "High Yield"	Crediti "Emerging Markets"	Monetari	FX	Security Lending	Repo
BANQUE POSTALE													☒
BARCLAYS							☒	☒	☒				
BBVA													☒
BNP	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		☒	☒	☒	☒
BOFA	☒			☒			☒				☒		
CITIGROUP	☒					☒	☒		☒	☒	☒		☒
CLSA	☒												
CREDIT AGRICOLE				☒	☒	☒				☒	☒		
DEUTSCHE BANK								☒					
FLOWTRADERS		☒											
GOLDMAN SACHS	☒		☒	☒		☒	☒	☒	☒				
HSBC									☒				
JANE STREET		☒											
JEFFERIES			☒						☒				
JP MORGAN	☒					☒	☒	☒	☒				
KEPLER		☒											
MACQUARIE	☒												
MORGAN STANLEY							☒	☒	☒				
NATIXIS										☒			
SOCIETE GENERALE	☒	☒			☒					☒	☒	☒	
UBS					☒								
UNICREDIT			☒										

ALLEGATO 7

POLITICA DELLA SGR IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

In ottemperanza alla Normativa Vigente, la SGR formula per iscritto, applica e mantiene una politica di gestione dei conflitti di interesse e ha definito le procedure da seguire per individuare e gestire tali conflitti, adottando presidi organizzativi, procedurali e di controllo ragionevolmente idonei ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

La SGR, nella prestazione del Servizio, si ispira ai seguenti principi:

- equo trattamento degli investitori al fine di evitare di avvantaggiare uno o più portafogli gestiti a danno (ancorché potenziale) di altri;
- autonomia ed indipendenza nelle decisioni di investimento;
- confidenzialità e riservatezza delle informazioni riguardanti i portafogli gestiti cui sono tenuti i dipendenti e/o collaboratori della SGR.

Nel Consiglio di Amministrazione della SGR siedono consiglieri indipendenti non esecutivi cui competono le responsabilità previste dal "Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interesse" di Assogestioni.

La SGR si è munita di un Codice Interno di Comportamento che disciplina le operazioni di investimento personale dei "soggetti rilevanti" (esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori della SGR) prevedendo obblighi di comunicazione ed autorizzazione.

La SGR procede ad un'attività di mappatura, costantemente aggiornata, delle situazioni di conflitto di interesse, censite in apposito registro, ai sensi della Normativa Vigente.

Quando, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, le misure e le procedure non risultano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Società di Gestione informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare tali rischi,

affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Con specifico riguardo al Servizio, la SGR evidenzia la situazione di conflitto di interesse rappresentata dalla possibilità di investimento - fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo applicabili - dei beni dei patrimoni gestiti in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ("OICR") gestiti o istituiti dalla medesima SGR o da altre società di gestione e SICAV appartenenti al Gruppo della SGR.

Qualora il Cliente ne faccia richiesta scritta, la SGR fornirà ulteriori informazioni sulla politica di gestione dei conflitti di interesse.

ALLEGATO 8

INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO

La raccolta delle domande degli investitori di aderire al Servizio di Gestione può essere svolta dal Soggetto Distributore anche tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (distribuzione "fuori sede"). Inoltre, il Soggetto Distributore può operare "fuori sede" anche per svolgere una parte o la totalità delle altre attività previste dal Contratto di prestazione del Servizio di Gestione.

Il consulente finanziario è la persona fisica iscritta nell'apposito Albo dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, di cui si avvale il Soggetto Distributore per l'offerta fuori sede ("Consulente Finanziario").

Si riporta di seguito l'informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario del Soggetto Distributore.

Ai sensi della normativa di riferimento, il Consulente Finanziario:

- deve consegnare al Cliente o al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del TUF;
- deve consegnare al Cliente o al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 ("Regolamento Intermediari"), approvato dalla Consob, il cui testo integrale e aggiornato è disponibile all'indirizzo web: <http://www.consob.it>;
- con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti che il Soggetto Distributore presta in favore del Cliente ai fini dell'adesione al Servizio di Gestione della SGR e allo svolgimento degli adempimenti relativi agli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni ai fini della valutazione dell'adeguatezza, che la SGR ha delegato al Soggetto Distributore, deve chiedere al Cliente o al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi della normativa di riferimento e del Contratto di prestazione del Servizio di Gestione. In particolare il Consulente deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
 - c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che, qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c), la SGR non può prestare il Servizio di Gestione;
- non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del Contratto di prestazione del Servizio di Gestione, l'informativa precontrattuale prevista dallo stesso Contratto di prestazione del Servizio di Gestione;
- deve consegnare al Cliente copia del Contratto di prestazione del Servizio di Gestione e di ogni altro documento da questo sottoscritto ai fini della prestazione del Servizio di Gestione;
- può ricevere dal Cliente o, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

- i) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - ii) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nel punto i);
 - iii) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta,
- non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento, né detenere denaro e/o prodotti finanziari dei Clienti della SGR;
- Inoltre,
- il Cliente si impegna a non consegnare, comunicare o comunque far venire in possesso il Consulente Finanziario, delle credenziali di sicurezza e degli strumenti operativi relativi ai rapporti di pertinenza del Cliente.

ALLEGATO 9

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA

A. Informazioni sulla valutazione di adeguatezza del Servizio di Gestione prestato dalla SGR

1. La valutazione dell'adeguatezza è un obbligo normativo in capo all'intermediario che presta il servizio di gestione di portafogli, rivolto a rafforzare la tutela degli investitori e consente a tale intermediario di agire secondo il miglior interesse dei Clienti. La valutazione di adeguatezza è l'intero processo di raccolta delle informazioni relative a un Cliente e la successiva valutazione da parte dell'impresa sull'idoneità di un determinato prodotto d'investimento per detto Cliente, in base anche alla solida conoscenza, da parte dell'impresa, dei prodotti che può raccomandare o nei quali può investire per conto del Cliente. La portata delle informazioni raccolte può variare e deve tener conto delle caratteristiche dei servizi di gestione del portafoglio da fornire, del tipo e delle caratteristiche dei prodotti di investimento da considerare e delle caratteristiche dei Clienti. Lo scopo della valutazione di adeguatezza è quello di consentire all'impresa di agire nel migliore interesse del Cliente. In particolare, la determinazione dell'adeguatezza del Servizio di Gestione al Cliente consente alla SGR di effettuare investimenti adeguati per conto del Cliente. Le informazioni che il Cliente fornisce influiranno pertanto direttamente sulla determinazione dell'adeguatezza della linea di gestione proposta e sottoscritta dal Cliente, fra quelle di tempo in tempo offerte nell'ambito del Servizio di Gestione, e sull'adeguatezza degli investimenti effettuati dalla SGR per conto del Cliente.
2. La SGR ha delegato al Soggetto Distributore, anche in caso di offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza, lo svolgimento degli adempimenti relativi agli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni ai fini della valutazione dell'adeguatezza, nonché, dello svolgimento delle verifiche, iniziali e periodiche, circa l'adeguatezza del servizio di gestione di portafogli alle caratteristiche del Cliente. In particolare, si sottolinea infatti come assuma particolare importanza la posizione dell'intermediario che è in grado di effettuare tale verifica sulla base di una conoscenza diretta, completa ed aggiornata del Cliente e delle sue concrete esigenze di investimento, e che, prestando anche il servizio di consulenza, può considerare inoltre il portafoglio del Cliente nel suo complesso. Se il Soggetto Distributore non raccoglie, prima dell'offerta del servizio di gestione prestato dalla SGR e nel continuo, Informazioni aggiornate, accurate e complete e non svolge la valutazione dell'adeguatezza, la SGR non può prestare il Servizio di Gestione. Il Soggetto Distributore, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente medesimo attraverso un questionario standardizzato predisposto dallo stesso Soggetto Distributore e tenuto conto della natura e delle caratteristiche della linea di gestione dallo stesso prescelta, valuta che il Servizio di Gestione sia adeguato al Cliente e, in particolare, che sia adeguato in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.
3. Il Servizio di Gestione è adeguato al Cliente quando l'insieme delle operazioni realizzate in tale ambito, (i) corrispondono agli obiettivi e all'orizzonte temporali di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità; (ii) sono di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; (iii) sono di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti alla gestione del portafoglio.

B. Informazioni di sintesi sul Modello di Valutazione di Adeguatezza del Soggetto Distributore

1. Glossario:

Canali Diretti sono le modalità tecniche di interazione a distanza tra Soggetto Distributore e Cliente;

Prodotti Finanziari indica gli strumenti finanziari, i prodotti finanziari emessi da banche, i prodotti di investimento assicurativi, come definiti dal TUF e dai regolamenti attuativi, nonché i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori distribuiti dal Soggetto Distributore al Cliente;

Profilo indica la valutazione sintetica effettuata dal Soggetto Distributore, sulla base delle caratteristiche del Cliente o dei rappresentanti dello stesso, così come espresse nel Questionario di Profilatura;

Questionario di Profilatura indica il questionario che il Soggetto Distributore sottopone al Cliente e ai suoi rappresentanti, al fine di determinare il loro Profilo;

Valutazione di Adeguatezza indica la valutazione svolta dal Soggetto Distributore, secondo le regole e le modalità indicate all'interno di un contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento preventivamente sottoscritto tra Soggetto Distributore e Cliente.

2. Informazioni ai fini della Valutazione di Adeguatezza

Per l'effettuazione della Valutazione di Adeguatezza, risulta indispensabile per il Soggetto Distributore acquisire informazioni in merito alla specifica conoscenza ed esperienza del Cliente al Dettaglio in materia di investimenti in Prodotti Finanziari e Servizi d'Investimento e in ordine ai suoi obiettivi d'investimento, ivi comprese le sue eventuali preferenze di sostenibilità, e in relazione alla sua situazione economico-finanziaria (le "Informazioni"). Il Cliente al Dettaglio è tenuto, pertanto, a collaborare con il Soggetto Distributore affinché quest'ultimo possa procedere all'acquisizione dei suoi dati ed elementi soggettivi sopra indicati e, per detto fine, deve procedere alla compilazione dell'apposito Questionario di Profilatura, in modo sufficiente per consentire al Soggetto Distributore di individuare le caratteristiche salienti del Profilo del Cliente ai fini della Valutazione di Adeguatezza. All'esito della compilazione del Questionario di Profilatura, il Profilo viene calcolato e attribuito al Cliente, secondo le previsioni, le modalità tecniche e i limiti di validità temporali indicati nei successivi paragrafi 3, 4 e 5 ed è comunicato allo stesso. La mancata o incompleta compilazione del Questionario di Profilatura non consente al Soggetto Distributore di individuare il Profilo, con conseguente impossibilità per il Soggetto Distributore di procedere alla Valutazione di Adeguatezza. Il Cliente al Dettaglio prende atto che il Soggetto Distributore fa legittimo affidamento sulle Informazioni rese con la compilazione del Questionario di Profilatura. In particolare, il Cliente al Dettaglio è responsabile della veridicità e correttezza delle Informazioni e si impegna altresì a comunicare con tempestività al Soggetto Distributore qualsivoglia variazione delle stesse. Il Soggetto Distributore non è, pertanto, responsabile per le valutazioni dalla stessa effettuate sulla base di Informazioni non veritiere e/o inesatte e/o incomplete. Nel caso in cui il Cliente o il soggetto legittimato a rappresentarlo comunichino al Soggetto Distributore eventuali variazioni delle informazioni rese, il Soggetto Distributore provvede tempestivamente a richiedere a l'aggiornamento del Questionario di Profilatura che sostituirà, ad ogni effetto, quello precedente.

3. Questionario di Profilatura e Profilo del Cliente

Per la raccolta delle Informazioni di cui sopra, il Soggetto Distributore si avvale del Questionario di Profilatura, all'esito della cui compilazione, il Soggetto Distributore determina il Profilo di adeguatezza del soggetto compilatore. Il Questionario di Profilatura comprende un insieme di domande e risposte predefinite, differenziate in funzione della natura giuridica del Cliente. Il soggetto profilato è responsabile della veridicità delle informazioni fornite in sede di compilazione del Questionario di Profilatura e deve provvedere all'aggiornamento delle stesse, qualora intervengano variazioni significative nella propria situazione oggettiva o soggettiva, anche prima dell'eventuale scadenza del Profilo. Il Soggetto Distributore si riserva la facoltà di non considerare ammissibili determinate combinazioni di risposte, qualora, a parere del Soggetto Distributore, risultino tra loro incoerenti, ovvero di richiedere la compilazione di un nuovo Questionario di Profilatura se le informazioni contenute in quello in corso di validità sono manifestamente superate, inesatte o incomplete. **Prima della compilazione del Questionario di Profilatura, il Soggetto Distributore consegna un documento informativo circa le finalità, lo scopo e le fasi logiche del processo di Valutazione di Adeguatezza, lo scopo della profilatura, il concetto di rischio d'investimento nonché la relazione tra rischio e rendimento.**

Il Questionario di Profilatura deve essere compilato dai soggetti che fruiscono del Servizio di Gestione prestato dalla SGR e, in particolare dai seguenti soggetti:

- a) i Clienti al Dettaglio che fruiscono direttamente del Servizio di Gestione in qualità di intestatari/cointestatari del Contratto;
- b) i soggetti legittimati a operare nell'ambito del Servizio di Gestione per conto di terzi, in qualità di rappresentanti di persone giuridiche classificate come Clienti al Dettaglio o in qualità di delegati/rappresentanti di persone fisiche o gruppi di persone fisiche.

La compilazione del Questionario di Profilatura avviene mediante intervista diretta presso le dipendenze del Soggetto Distributore o mediante Canali Diretti o alla presenza del personale addetto alla relazione con la Clientela presso sedi diverse da quella legale o dalle dipendenze del Soggetto Distributore.

4. Sezioni del Questionario di Profilatura

Il Questionario di Profilatura si compone delle seguenti sezioni:

- “esperienza e conoscenza”, sezione prevista per le sole persone fisiche: viene rilevata, a seguito di una sintetica illustrazione della natura e dei rischi delle principali categorie di Prodotti Finanziari, la conoscenza del soggetto profilato in merito ai fattori di rischio di ciascun Prodotto Finanziario; inoltre, sono richieste informazioni in merito: a) ai tipi di Servizi, operazioni e Prodotti Finanziari con i quali ha dimestichezza; b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su Prodotti Finanziari già realizzate e il periodo durante il quale sono state eseguite; c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, la professione in precedenza svolta;
- “obiettivi di investimento”, sezione prevista per persone fisiche e giuridiche: vengono rilevati gli obiettivi d'investimento del Cliente o del Cointestatario Leader, incluse la sua tolleranza al rischio e le sue esigenze di liquidità, nonché le preferenze in ambito di sostenibilità; vengono inoltre identificate eventuali esigenze riferite all'ambito assicurativo;
- “situazione finanziaria”, sezione prevista per persone fisiche e giuridiche: vengono rilevati i principali elementi che identificano la situazione patrimoniale (attività e passività) ed economica (redditi, capacità di risparmio) del Cliente, o del Cointestatario Leader, inclusa la sua capacità di sostenere le perdite.

La raccolta di queste informazioni concorre alla determinazione del punteggio di esperienza e conoscenza e del profilo di investimento del Cliente.

5. *Attribuzione del Profilo*

Il Profilo è attribuito dal Soggetto Distributore in base alle risultanze del Questionario di Profilatura e si compone dei seguenti parametri:

- Livello di esperienza e conoscenza: numero intero da “1” (bassa) e “5” (molto alta);
- Profilo di merito (indicatore di tolleranza al rischio): numero intero da “1” (basso) a “5” (alto);
- Esigenza di liquidità: indicatore costituito da quattro valori che rappresentano la percentuale di controvalore del Portafoglio che il Cliente ritiene di avere necessità di smobilizzare nel breve termine (cioè entro i 12 mesi), nel medio termine (cioè tra 12 e 36 mesi), nel medio-lungo termine (cioè tra 36 e 84 mesi), ovvero che non ritiene di dover smobilizzare nei successivi 84 mesi.

La durata del Profilo di adeguatezza può variare tra i 18 e i 36 mesi, in dipendenza dei seguenti fattori:

- a. indice di affidabilità delle informazioni raccolte;
- b. grado del Profilo attribuito;
- c. età del soggetto profilato;
- d. la combinazione dell'insieme delle risposte fornite.

La durata del Profilo di adeguatezza è comunicata al Cliente all'atto della sua attribuzione.

Attraverso la compilazione del Questionario, sono inoltre definite le preferenze di sostenibilità del Cliente, al quale verrà chiesta la porzione di portafoglio da destinare, in percentuale, verso investimenti sostenibili. Per informazioni sulla sostenibilità degli investimenti del Servizio di Gestione di portafoglio si fa rimando all'Allegato 4 del Contratto, parte D “Politica sugli Investimenti Responsabili e Rischi di Sostenibilità”.

6. *Validità / Modalità di rinnovo del Questionario di profilatura*

Il rinnovo del Profilo di adeguatezza è effettuato mediante la nuova compilazione del Questionario di Profilatura. Il nuovo Profilo di adeguatezza assegnato sostituisce quello precedente assegnato

10. COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il presente documento contiene le informazioni relative a tutti i costi e gli oneri applicati dalla SGR o da altre parti, qualora il Cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, in relazione al Servizio di Gestione (“Costi”). Tale documento è redatto ai sensi del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 al fine di consentire al Cliente di conoscere il costo totale del Servizio di Gestione e assumere consapevolmente le proprie scelte di investimento. Si raccomanda pertanto al Cliente di leggere attentamente ed accertarsi di avere compreso l'informativa generale ed esemplificativa sui Costi di seguito riportata, preventivamente all'eventuale conclusione del Contratto.

Sono esclusi gli oneri dipendenti dal regime fiscale del Cliente. Tali oneri saranno indicati nella rendicontazione periodica sul Servizio di Gestione inviata al Cliente secondo quanto previsto dal Contratto.

Poiché la rappresentazione dei Costi di seguito fornita contiene valori stimati, i costi effettivamente applicati al Cliente potranno essere diversi da quelli indicati nel presente documento.

I costi complessivi effettivamente sostenuti dal Cliente sono riportati nei rendiconti periodici, all'interno della rendicontazione sui costi ed oneri sostenuti con riferimento a ciascun anno solare.

Smart 1**Sezione A: Costi del servizio di gestione**

	Importo €	% su importo investito
Costi una tantum	12,2 €	1,22%
Costi correnti	18,3 €	1,83%
Costi di negoziazione espliciti - Broker fee	0,1 €	0,01%
Costi di negoziazione impliciti	1,0 €	0,10%
Costi per servizi accessori	- €	0,00%
Commissioni di performance	-	-
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO (A)	31,6 €	3,16%

Sezione B: Costi e Oneri strumenti finanziari

	Importo €	% su importo investito
Costi dei fondi sottostanti la linea di gestione/mandato (B)	2,4 €	0,24%

TOTALE COSTI PORTAFOGLIO (A + B)	34,0 €	3,40%
---	---------------	--------------

Oneri fiscali

	Importo €	% su importo investito
Imposta di bollo	2,0 €	0,20%

Smart 2**Sezione A: Costi del servizio di gestione**

	Importo €	% su importo investito
Costi una tantum	12,2 €	1,22%
Costi correnti	18,3 €	1,83%
Costi di negoziazione espliciti - Broker fee	1,1 €	0,11%
Costi di negoziazione impliciti	1,1 €	0,11%
Costi per servizi accessori	- €	0,00%
Commissioni di performance	-	-
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO (A)	32,7 €	3,27%
Sezione B: Costi e Oneri strumenti finanziari		
	Importo €	% su importo investito
Costi dei fondi sottostanti la linea di gestione/mandato (B)	2,8 €	0,28%

TOTALE COSTI PORTAFOGLIO (A + B)	35,5 €	3,55%
---	---------------	--------------

Oneri fiscali		
	Importo €	% su importo investito
Imposta di bollo	2,0 €	0,20%

Smart 3**Sezione A: Costi del servizio di gestione**

	Importo €	% su importo investito
Costi una tantum	12,2 €	1,22%
Costi correnti	18,3 €	1,83%
Costi di negoziazione espliciti - Broker fee	1,7 €	0,17%
Costi di negoziazione impliciti	1,5 €	0,15%
Costi per servizi accessori	- €	0,00%
Commissioni di performance	-	-
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO (A)	33,7 €	3,37%

Sezione B: Costi e Oneri strumenti finanziari

	Importo €	% su importo investito
Costi dei fondi sottostanti la linea di gestione/mandato (B)	3,0 €	0,30%

TOTALE COSTI PORTAFOGLIO (A + B)	36,7 €	3,67%
---	---------------	--------------

Oneri fiscali

	Importo €	% su importo investito
Imposta di bollo	2,0 €	0,20%

Smart 4**Sezione A: Costi del servizio di gestione**

	Importo €	% su importo investito
Costi una tantum	12,2 €	1,22%
Costi correnti	18,3 €	1,83%
Costi di negoziazione espliciti - Broker fee	1,3 €	0,13%
Costi di negoziazione impliciti	1,4 €	0,14%
Costi per servizi accessori	- €	0,00%
Commissioni di performance	-	-
TOTALE COSTI DEL SERVIZIO (A)	33,2 €	3,32%

Sezione B: Costi e Oneri strumenti finanziari

	Importo €	% su importo investito
Costi dei fondi sottostanti la linea di gestione/mandato (B)	3,1 €	0,31%

TOTALE COSTI PORTAFOGLIO (A + B)	36,3 €	3,63%
---	---------------	--------------

Oneri fiscali

	Importo €	% su importo investito
Imposta di bollo	2,0 €	0,20%

Annotazioni

- La rappresentazione dei Costi si basa su un importo lordo investito pari al conferimento minimo iniziale previsto dal Contratto.
- Gli importi sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) laddove prevista.
- I costi una tantum fanno riferimento all'eventuale commissioni di sottoscrizione massima prevista del Contratto.
- I costi correnti comprendono i costi da sostenersi nel corso dell'investimento prelevati direttamente dal portafoglio in gestione (commissioni di gestione nella misura massima prevista nel Contratto, spese di rendicontazione, spese di amministrazione, custodia e regolamento). I costi correnti sono calcolati su anni

solari completi tenendo conto della periodicità trimestrale della rendicontazione periodica e sono applicati su un ammontare pari al conferimento minimo iniziale previsto dal Contratto.

- I costi di negoziazione espliciti e i costi di negoziazione impliciti sono stimati sulla base delle operazioni del portafoglio di investimenti preso a riferimento e non superano i 15 euro. I costi di negoziazione impliciti sono incorporati nel controvalore degli strumenti finanziari. I costi di negoziazione non comprendono gli oneri relativi alla tassazione applicata alle negoziazioni (es. imposte di bollo e Tobin Tax).
- I costi degli OICR sono stimati sulla base delle operazioni del portafoglio di investimenti preso a riferimento.
- Non è prevista applicazione di costi e oneri per le attività svolte dal Soggetto Distributore verso cui il Cliente è stato indirizzato dalla SGR ai fini della commercializzazione del Servizio di Gestione.

ALLEGATO 11

11. RECLAMI

Per eventuali reclami i clienti possono inviare comunicazione scritta debitamente firmata a:

Amundi SGR S.p.A.
Client Servicing - Customer Relationship & Support
via Cernaia, 8/10
20121 Milano

In alternativa i reclami possono essere presentati per il tramite del soggetto distributore.

Amundi SGR S.p.A. tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza e provvederà ad inviare una risposta, a mezzo lettera raccomandata A/R, entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

Il Cliente (classificato quale Cliente al dettaglio) non soddisfatto della risposta o che non abbia ricevuto risposta entro il suddetto termine, prima di ricorrere al giudice competente, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Il Cliente può rivolgersi all'ACF se la controversia implica la richiesta di somme di denaro per un importo inferiore a 500.000 euro ed a condizione che: i) abbia preventivamente presentato sui medesimi fatti reclamo alla SGR al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la SGR abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni; ii) non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla SGR; iii) non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti; iv) il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Maggiori ragguagli su termini e modalità del ricorso sono disponibili sul sito internet www.acf.consob.it nonché sul sito internet della SGR.

ALLEGATO 12

12. INCENTIVI

Per la distribuzione del Servizio nonché per l'attività di consulenza in materia di investimenti svolta dal Soggetto Distributore, la SGR, in conformità con la normativa applicabile, corrisponde compensi (incentivi) che sono pattuiti nell'ambito dell'accordo di distribuzione, il cui pagamento è volto ad accrescere la qualità del Servizio. L'entità delle retrocessioni al Soggetto Distributore, di seguito indicata, è determinata tenuto conto della natura e delle caratteristiche del Servizio e della complessità delle attività fornite dal Soggetto Distributore al Cliente.

Precisamente, la SGR riconosce al Soggetto Distributore:

- il 100% delle commissioni di sottoscrizione eventualmente addebitate all'Investitore;
- l'80% su base annua delle commissioni di gestione effettivamente percepite dalla SGR.

La SGR, inoltre, potrà organizzare a proprie spese o contribuire, in maniera totale o parziale, al pagamento di corsi di formazione relativi al servizio di gestione di portafogli a favore delle reti di vendita del Soggetto Distributore.

L'informativa sugli incentivi effettivamente pagati dalla SGR al Soggetto Distributore in relazione alla prestazione del Servizio sarà fornita al Cliente nell'ambito della rendicontazione annuale ex post relativa alle informazioni sui costi e oneri sostenuti dal Cliente nel corso dell'anno solare.

A richiesta dell'Investitore, la Società di Gestione, anche per il tramite del Soggetto Distributore, fornirà ulteriori dettagli in relazione agli incentivi sopra indicati.

La SGR non può, in relazione alla prestazione del summenzionato Servizio, accettare e trattenere onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, la SGR restituisce integralmente al Cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni eventuale compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto.

Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:

- a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
- b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

È facoltà dei Clienti chiedere alla SGR maggiori dettagli inerenti la politica della SGR in materia di incentivi.

13. PRIVACY

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), Amundi SGR S.p.A., con sede legale in via Cernaia n. 8/10, 20121 Milano – Tel. (+39) 02 00651 – Fax (+39) 00655751 – PEC: amundisgr@actaliscertymail.it (di seguito "la Società"), in qualità di "Titolare del trattamento", è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@amundi.com.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi, intendendosi per tali principalmente i soggetti abilitati al collocamento dei prodotti e servizi offerti dalla Società oppure soggetti che hanno delegato alla Società l'esercizio di talune attività. Tali dati possono essere inoltre acquisiti da Società esterne, autorizzate dalla stessa clientela alla comunicazione dei medesimi dati a terzi, a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. Il trattamento dei dati sopra indicati è effettuato nel rispetto del citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della Società.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

I dati personali sono trattati, nell'ambito della normale attività della Società, per le seguenti finalità:

1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (es: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.).

Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità della

Società ad effettuare quanto richiesto. Il loro trattamento non richiede il consenso dell'Interessato.

2. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti nonché da disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza del sistema finanziario. Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso;

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

La Società, per lo svolgimento di parte delle sue attività, si avvale – oltre che delle società appartenenti al Gruppo "Crédit Agricole", ovvero di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. - di soggetti terzi, rientranti in particolare fra le seguenti categorie:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi (es. servizi offerti congiuntamente da Amundi SGR S.p.A. e da banche/intermediari collocatori dei nostri prodotti);
- soggetti che offrono servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti e supporti forniti o originati dalla clientela ed aventi ad oggetto lavorazioni massive;
- soggetti che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
- soggetti che forniscono servizi di outsourcing di hardware ed elaborazione di dati.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

Periodo di conservazione dei dati personali

La Società conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto contrattuale con la clientela, salvo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

In relazione ai dati personali conferiti, l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016:

- diritto di accesso;
- diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di revocare il consenso;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione scritta - a mezzo lettera raccomandata o via PEC - alla sede di Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10, 20121 Milano, indirizzandola all'attenzione del Responsabile Operations.



MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

(D. LGS 21 NOVEMBRE 2007 N. 231 e s.m.i.)

Gentile Cliente,

al fine di adempiere agli obblighi di cui al **D.Lgs. 231/2007**, e successive modifiche o integrazioni, che dà attuazione in Italia alle disposizioni della *Direttiva 2015/849/CE* relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le sottoponiamo il questionario sotto riportato. La raccolta di informazioni è richiesta dalla legge (anche nei confronti della clientela già acquisita) per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente, dell'esecutore e dell'eventuale titolare effettivo del rapporto continuativo o dell'operazione che si intende effettuare.

La predetta normativa impone al cliente di fornire tutte le informazioni aggiornate necessarie per l'adempimento dei nuovi obblighi previsti e prevede in alcuni casi sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura, previa restituzione dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di Sua spettanza. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e riservatezza, in ottemperanza alla normativa vigente. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo per obblighi di legge. La informiamo altresì che le informazioni relative alle operazioni poste in essere dal cliente, ove ritenute "sospette" ai sensi del D.Lgs. 231/2007 potranno essere comunicate ad altri intermediari finanziari che appartengono ad uno Stato membro in ottemperanza con quanto previsto dell'Art. 39 D.Lgs. 231/2007.

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese sul retro del presente modulo.

SEZIONE A

Dati identificativi del cliente /titolare del rapporto

Cognome _____ e _____ Nome _____

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Luogo e data di nascita _____ (____)
____/____/____

Cittadinanza 1 (____) Cittadinanza 2
(____)

Indirizzo di residenza _____

Comune _____ Prov. _____
C.A.P. _____

Telefono _____ indirizzo di posta elettronica
_____@_____

Domicilio (se diverso da residenza)

Comune _____ Prov. _____
C.A.P. _____

Documento d'identità _____ N°

Rilasciato da _____ il ____/____/____ Scadenza
____/____/____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA - ()** – vedi allegata informativa

☐ SÌ ☐ NO Se sì, indicare la carica ricoperta: _____

Dati identificativi dell'eventuale esecutore

☐ Procuratore delegato ☐ Tutore

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Luogo e data di nascita _____ (____)
____/____/____

Stato di nascita _____

Cittadinanza 1 (_____) Cittadinanza 2
(_____)

Indirizzo _____ di _____ residenza

Comune _____ Prov. _____
C.A.P. _____

Telefono _____ indirizzo _____ di _____ posta elettronica
_____@_____

Domicilio _____ (solo se diverso da _____ residenza)

Comune _____ Prov. _____
C.A.P. _____

Documento d'identità _____ N°

Rilasciato da _____ il ____/____/____ Scadenza
____/____/____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA ()** – vedi allegata informativa ☐ SI ☐ NO Se sì, indicare la carica ricoperta:

RELAZIONE TRA ESECUTORE E CLIENTE

☐ Grado di parentela ☐ Tutore/Legale rappresentante

Situazione economica e patrimoniale del cliente /titolare del rapporto**Fasce di reddito (valori espressi in Euro)**

- ☐ fino a 10.000
- ☐ fino a 30.000
- ☐ fino a 50.000
- ☐ fino a 100.000
- ☐ fino a 250.000

Fasce di patrimonio (valori espressi in Euro)

- ☐ fino a 50.000
- ☐ fino a 100.000
- ☐ fino a 250.000
- ☐ fino a 20.000.000
- ☐ da 20.000.001 a 50.000.000

☐ oltre 250.000

☐ da 50.000.001 a 100.000.000

☐ oltre 100.000.000

SEZIONE B

Ai fini dell'identificazione del **titolare effettivo*** (vedi informativa), **consapevole** delle **sanzioni penali** previste dall'articolo 55 del D.Lgs. n. 231/2007, nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,

dichiara

☐ che l'operazione disposta è realizzata in conto proprio;

e **prende atto** che la Società di Gestione non ammette operazioni di investimento poste in essere per conto di altri soggetti, salvo i casi previsti dalla legge

Tipo di prodotto

☐ Fondo retail (quote di OICR)

☐ Fondo chiuso/speculativo

☐ Servizio di gestione di portafogli

Scopo prevalente del rapporto /operazione

☐ Investimento familiare/personale/Risparmio

☐ Altro (specificare)

Provenienza del denaro *(utilizzato per la sottoscrizione delle quote dei fondi)*

Cliente - persona fisica

☐ Reddito da lavoro autonomo

☐ Pensione

☐ Disinvestimento strumenti finanziari

☐ Reddito da lavoro

☐ Successione

☐ Incasso da clienti/Reddito d'impresa

☐ dipendente

☐ Donazione

☐ Liquidazione premi assicurativi

☐ Risparmio

☐ Vincita

☐ Vendita beni mobili

☐ Vendita/Acquisizione

☐ Vendita beni immobili

☐ società

SEZIONE C

Ulteriori informazioni sul cliente contraente /titolare del rapporto

☐ **Cliente - persona fisica:**

☐ Dipendente

☐ Soggetto Apicale (*membri del consiglio di amministrazione, direttori generali etc.*)

☐ Imprenditore

☐ Libero professionista

☐ Lavoratore autonomo

☐ Studente

☐ Non occupato

☐ Casalinga

☐ Pensionato**

Indicare l'attività lavorativa ed il settore

*** nel caso di pensionato o disoccupato indicare l'ultimo lavoro svolto*

Provincia Attività Lavorativa _____

N.B. i termini sono da intendersi al maschile e al femminile

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati forniti e riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione.

Data ____/____/____

Luogo _____

Firma del titolare / esecutore _____

Timbro, nome e firma del soggetto incaricato che ha proceduto all'identificazione dei soggetti indicati nella Sezione A, ai sensi del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

Informativa sugli obblighi di cui al D.lgs. 231/2007, e successive m.i.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22, del D.Lgs. 231/2007

I clienti **forniscono** per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui

articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) del

sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato

a disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a

sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato

espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto

socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero

informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 237 del

codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche

al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita

dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) del

sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e

equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'art. 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati

5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al

parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'art. 21, comma 2, lettera a) per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 42, comma 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2007

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

4. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

SANZIONI PENALI**Art. 55, comma 3 del D.Lgs. 231/2007**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è **punito** con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

TITOLARE EFFETTIVO *

Art. 1 comma 2 lettera pp) D.Lgs. 231/2007

Per titolare effettivo si intende **la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.**

Art. 20 del D.Lgs. 231/2007

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una *società di capitali*:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono

cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento

al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei

2, 3 e 4 del presente articolo.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE **

Art. 1 comma 2 lettera dd) D.Lgs. 231/2007

Sono da intendersi **persone politicamente esposte**: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Art. 24 comma 6 del D.Lgs. 231/2007

6) I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata v e r i f i c a rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche p u b b l i c h e da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare e f f e t t i v o del beneficiario siano state persone politicamente esposte.



**MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E
L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

(D. LGS 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 e s.m.i.)

Gentile Cliente,

al fine di adempiere agli obblighi di cui al **D.Lgs. 231/2007**, e successive modifiche o integrazioni, che dà attuazione in Italia alle disposizioni della *Direttiva 2015/849/CE* relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le sottoponiamo il questionario sotto riportato. La raccolta di informazioni è richiesta dalla legge (anche nei confronti della clientela già acquisita) per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo del rapporto continuativo o dell'operazione che si intende effettuare.

La predetta normativa impone al cliente di fornire tutte le informazioni aggiornate necessarie per l'adempimento dei nuovi obblighi previsti e prevede in alcuni casi sanzioni penali nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura, previa restituzione dei fondi, strumenti

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese sul retro del presente modulo.

Dati identificativi del cliente / titolare del rapporto

Denominazione _____ sociale _____

Codice Fiscale/P.IVA | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Luogo e data di Costituzione _____ (____)

____/____/____

Paese _____ Casa _____ Madre _____

(_____)

Sede _____ legale _____

Comune _____ Prov. _____

C.A.P. _____

Telefono _____ indirizzo _____ di _____ posta _____ elettronica _____

_____@_____

Dati identificativi dell'esecutore

☐ Legale rappresentante ☐ Procuratore delegato ☐ Tutore

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Luogo e data di nascita _____ (____)
____/____/____

Stato di nascita _____

Cittadinanza 1 (_____) Cittadinanza 2
(_____)

Indirizzo _____ di _____ residenza

Comune _____ Prov. ____ C.A.P. ____

Telefono _____ indirizzo _____ di _____ posta _____ elettronica
_____ @ _____

Domicilio _____ (solo _____ se _____ diverso _____ da _____ residenza)

Comune _____ Prov. ____ C.A.P. ____

Documento d'identità _____ N° _____

Rilasciato da _____ il ____/____/____ Scadenza
____/____/____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (**) – vedi allegata informativa

☐ SI ☐ NO Se sì, indicare la carica ricoperta: _____

RUOLO RICOPERTO DALL'ESECUTORE

☐ PRESIDENTE ☐ AMMINISTRATORE DELEGATO ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ VICE DIRETTORE GENERALE

☐ MEMBRO ORGANO SOCIETARIO ☐ DIPENDENTE ☐ CURATORE FALLIMENTARE

RELAZIONE TRA ESECUTORE E CLIENTE

☐ Legale rappresentante ☐ Rapporto professionale ☐ Affari

Dati identificativi del titolare effettivo²

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Luogo e data di nascita _____ (____)
____/____/____

Stato di nascita _____

Cittadinanza 1 (_____) Cittadinanza 2
(_____)Indirizzo _____ di _____ residenza
_____Comune _____ Prov. ____ C.A.P. ____
_____Telefono _____ indirizzo di posta elettronica
_____@_____Domicilio (solo se diverso da residenza)
_____Comune _____ Prov. ____ C.A.P. ____
_____Documento d'identità _____ N°
_____Rilasciato da _____ il ____/____/____ Scadenza
____/____/____**PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (**) – vedi allegata informativa**☐ SÌ ☐ NO Se sì, indicare la carica ricoperta: _____**RUOLO RICOPERTO DAL TITOLARE EFFETTIVO**☐ PRESIDENTE ☐ AMMINISTRATORE DELEGATO ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ VICE DIRETTORE GENERALE
☐ MEMBRO ORGANO SOCIETARIO ☐ DIPENDENTE ☐ CURATORE FALLIMENTARE**RELAZIONE TRA TITOLARE EFFETTIVO E CLIENTE**☐ Legale rappresentante ☐ Rapporto professionale ☐ Affari

² I campi sono da compilare in modo multiplo solo nel caso di una pluralità di "titolari effettivi" (*)

Dati identificativi del titolare effettivo¹

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Luogo e data di nascita _____ (____)
____/____/____

Stato di nascita _____

Cittadinanza 1 (_____) Cittadinanza 2
(_____)Indirizzo _____ di _____ residenza
_____Comune _____ Prov. ____ C.A.P. ____
_____Telefono _____ indirizzo di posta elettronica
_____@_____Domicilio (solo se diverso da residenza)
_____Comune _____ Prov. ____ C.A.P. ____
_____Documento d'identità _____ N°
_____Rilasciato da _____ il ____/____/____ Scadenza
____/____/____**PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (**) – vedi allegata informativa**☐ SI ☐ NO Se sì, indicare la carica ricoperta: _____**RUOLO RICOPERTO DAL TITOLARE EFFETTIVO**☐ PRESIDENTE ☐ AMMINISTRATORE DELEGATO ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ VICE DIRETTORE GENERALE☐ MEMBRO ORGANO SOCIETARIO ☐ DIPENDENTE ☐ CURATORE FALLIMENTARE**RELAZIONE TRA TITOLARE EFFETTIVO E CLIENTE**☐ Legale rappresentante ☐ Rapporto professionale ☐ Affari**Dati identificativi del titolare effettivo¹**

Cognome e Nome _____

Codice Fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Luogo e data di nascita _____ (____)
____/____/____

Stato di nascita _____

Cittadinanza 1 (____) Cittadinanza 2
(_____)

Indirizzo _____ di _____ residenza

Comune _____ Prov. ____ C.A.P.

Telefono _____ indirizzo di posta elettronica
_____@_____

Domicilio (solo se diverso da residenza)

Comune _____ Prov. ____ C.A.P.

Documento d'identità _____ N°

Rilasciato da _____ il ____/____/____ Scadenza
____/____/____

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA ()** – vedi allegata informativa

☐ SÌ ☐ NO Se sì, indicare la carica ricoperta: _____

RUOLO RICOPERTO DAL TITOLARE EFFETTIVO

☐ PRESIDENTE ☐ AMMINISTRATORE DELEGATO ☐ DIRETTORE GENERALE ☐ VICE DIRETTORE GENERALE
☐ MEMBRO ORGANO SOCIETARIO ☐ DIPENDENTE ☐ CURATORE FALLIMENTARE

RELAZIONE TRA TITOLARE EFFETTIVO E CLIENTE

☐ Legale rappresentante ☐ Rapporto professionale ☐ Affari

Situazione economica e patrimoniale del cliente /titolare del rapporto

Fasce di fatturato (valori espressi in Euro)

- ☐ fino a 10.000
- ☐ fino a 30.000
- ☐ fino a 50.000
- ☐ fino a 100.000
- ☐ fino a 250.000
- ☐ oltre 250.000

Fasce di patrimonio (valori espressi in Euro)

- ☐ fino a 50.000
- ☐ fino a 100.000
- ☐ fino a 250.000
- ☐ fino a 20.000.000
- ☐ da 20.000.001 a 50.000.000
- ☐ da 50.000.001 a 100.000.000
- ☐ oltre 100.000.000

SEZIONE B

Tipo di prodotto ☐ Fondi (quote di OICR) ☐ Fondi chiusi/speculativi ☐ Servizio di gestione di portafogli
Scopo del rapporto /operazione ☐ Investimento Familiare/Personale/Risparmio pensione negoziale ☐ Previdenza integrativa/gestione comparto fondo ☐ Investimento Conto Terzi ☐ Previdenza integrativa/gestione di portafogli previdenziali ☐ Investimento Professionale/Aziendale/Commerciale
Provenienza del denaro <i>(utilizzato per la sottoscrizione delle quote dei fondi ovvero dato in gestione)</i> ☐ Reddito impresa ☐ Vendita beni mobili ☐ Disinvestimento strumenti finanziari ☐ Incasso da Clienti ☐ Vendita beni immobili ☐ Vincita ☐ Vendita/acquisizione società ☐ Donazione ☐ Successione ☐ Liquidazione premi assicurativi ☐ Contributi aderenti ☐ Riserve interne Fondo ☐ Trasferimento da altro Gestore

SEZIONE C

Ulteriori informazioni sul <u>cliente</u> /<u>titolare del rapporto</u> Cliente - persona giuridica/ditta individuale: ☐ S.p.A. ☐ Persona giuridica (eccetto S.p.A.) ☐ Ditta individuale SAE * (codice) _____ (descrizione) _____ Provincia Attività Lavorativa (descrizione) _____ ATECO (codice) _____ * SAE: Settore Attività Economica

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati forniti e riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione.

Data ____/____/____ **Luogo** _____

Firma del titolare / legale rappresentante/ esecutore _____

Timbro, nome e firma del soggetto incaricato che ha proceduto all'identificazione dei soggetti indicati nel Campo A, ai sensi del D. Lgs 231/2007 e s.m.i.

Informativa sugli obblighi di cui al D.lgs. 231/2007, e successive m.i.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22, del D.Lgs. 231/2007

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui

articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'art. 20,

sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al

controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a

disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito

espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati

socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione

informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377

codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di

agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private

al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita

dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'art. 20,

sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà

equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso

I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'art. 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

5.-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo

parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

5.-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'art. 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 42, comma 1, 2 e 4 del D.lgs. 231/2007

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

4. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto

SANZIONI PENALI**Art. 55, comma 3 del D.Lgs. 231/2007**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è **punito** con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

TITOLARE EFFETTIVO *

Art. 1 comma 2 lettera pp) D.Lgs. 231/2007

Per titolare effettivo si intende **la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.**

Art. 20 del D.Lgs. 231/2007

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una *società di capitali*:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1

2, 3 e 4 del presente articolo.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE **

Art. 1 comma 2 lettera dd) D.Lgs. 231/2007

Sono da intendersi **persone politicamente esposte**: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Art. 24 comma 6 del D.Lgs. 231/2007

- 6) I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare del beneficiario siano state persone politicamente esposte.